

**MISURA/SOTTOMISURA : 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE****AZIONE : 1 - *Costruzione, ristrutturazione e adeguamenti straordinari delle strade forestali*****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1. - Descrizione generale:**

Il recupero del patrimonio silvicolo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. Il concentramento dell'attività selvicolturale nelle aree servite da una adeguata rete viaria con la conseguente riduzione dei costi di taglio, allestimento ed esbosco possono comportare indubbi vantaggi competitivi per le foreste venete. Le oggettive difficoltà geomorfologiche della montagna veneta inoltre impongono la realizzazione di una capillare rete viaria aziendale in grado di supportare le necessità selvicolturali e manutentive dei boschi con finalità produttive. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare l'accesso ai boschi e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi valorizzando le risorse della selvicoltura con una migliore accessibilità ai boschi medesimi.

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari privati di foreste
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili;
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste;
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane;
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste;

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006, e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;

- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selviculturale solo nel caso di beneficiari privati. In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Terzo+Bando+Generale+2009.htm>

dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base del prezzario regionale. Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

Sono escluse da questo approccio le opere di carattere edilizio.

3.2 - Limiti e condizioni

Si definisce strada forestale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco per l'esecuzione delle operazioni colturali finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste. Per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg. (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Nel caso di strade forestali vale il criterio della prevalenza della percorrenza in bosco. Si ritengono, pertanto, non ammissibili interventi prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza). Per gli interventi ammissibili le parti fuori foresta non andranno stralciate dal contributo se funzionali all'intera opera e alla superficie boschiva di riferimento.

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

L'intervento deve possedere i requisiti di redditività e di validità economico finanziaria dimostrabili attraverso l'elaborazione di opportuni indicatori economico-finanziari come di seguito specificato. L'intervento sarà ammesso a contributo se risulterà positiva l'analisi economico finanziaria da effettuarsi seguendo metodiche convenzionali, ovvero mediante l'analisi costi-benefici attuata con diversi livelli di approfondimento relativi all'analisi finanziaria, all'analisi economia convenzionale o all'analisi economica allargata.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immutabilità della destinazione d'uso di 7 anni secondo le modalità stabilite dalle procedure generali.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura del 50% della spesa ammessa, elevabile al 60% nelle zone montane.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000,00 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in ventiquattro mesi dalla data stabilita dagli indirizzi procedurali generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
	tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato C alla DGR n.167/2010)	3
		5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	4
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)..	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40% (Allegato C alla DGR n.167/2010)	2
		1
		0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40% (Allegato C alla DGR n. 167/2010)	3,0
		1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

Per quanto attiene alle modalità di applicazione delle priorità e delle condizioni di preferenza si deve fare riferimento a quanto stabilito nelle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 – Presentazione della domanda**

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica.
5. analisi economico finanziaria dell'intervento secondo i criteri indicati al paragrafo 3.2 del presente bando;
6. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2;
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto o la convenzione di cui al punto 2.2 del bando;
9. nei casi in cui le Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, delega/convenzione di cui al punto 3.3.
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La

mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n.15, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti da 10 a 15, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

6.2 – Documentazione per la rendicontazione della domanda

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA/SOTTOMISURA : 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**AZIONE : 2 - Miglioramento boschi produttivi****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1. - Descrizione generale:**

Il recupero del patrimonio silvicolo risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio. La necessità di garantire la continuità di una selvicoltura attiva basata sui canoni della gestione sostenibile è indispensabile per i boschi a spiccata funzione produttiva. Da ciò nasce l'esigenza di migliorare e garantire la funzionalità ecosistemica dei boschi a prevalente vocazione produttiva garantendone l'efficienza in termini economico produttivistici.

La presente azione sostiene tutte le operazioni selvicolturali che, compatibilmente con i principi di gestione forestale sostenibile, aumentano l'equilibrio colturale e migliorano l'assetto ecologico dei boschi produttivi incrementando anche le caratteristiche tecnologiche del legname da essi ritraibile. Gli interventi previsti nell'ambito della presente azione prevedono la raccolta del materiale di risulta ottenuto dai suddetti miglioramenti boschivi e il suo utilizzo a fini energetici.

1.2. - Obiettivi:

L'obiettivo prioritario è quello di aumentare la redditività dei boschi a funzione produttiva valorizzando i prodotti da essi ritraibili sempre nell'ambito di una preminente gestione naturalistica.

L'azione ha il duplice obiettivo di:

- 1) migliorare la qualità tecnologica del legname attraverso la realizzazione degli interventi selvicolturali (puliture, sfolli, diradamenti, conversioni ad alto fusto, ecc.);
- 2) promuovere la raccolta e il trattamento a fini energetici della biomassa forestale risultante dalle suddette cure colturali.

1.3. - Ambito territoriale

Fatte salve le deroghe previste dal bando, l'azione si applica a boschi classificati a funzione produttiva dai soli piani di riassetto forestale redatti ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari privati di foreste.
- b) Associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA, ivi comprese le Regole e altri organismi assimilabili.
- c) Comuni e Comunità Montane proprietari di foreste.
- d) Associazioni di comuni proprietari di foreste ivi comprese le Comunità Montane.
- e) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste.

I consorzi di cui al punto b) devono avere natura associativa.

Sono escluse le foreste di proprietà dei soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente deve impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

Interventi straordinari di riconversione produttiva ai fini del miglioramento tecnologico del materiale ritraibile dei boschi produttivi sia governati a ceduo che a fustaia tramite la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

- a) ricostituzione di boschi degradati;
- b) cure colturali anche agli aggregati produttivi quali le alte perticaie da imboschimento - Si tratta di operazioni che consentono di plasmare il bosco nella composizione e nella struttura, regolando la densità del soprassuolo in funzione del temperamento della specie, della fertilità stagionale, dello stadio evolutivo, indirizzando il soprassuolo verso un migliore equilibrio colturale;
- c) decespugliamento e ripuliture;
- d) interventi nei castagneti da frutto;
- e) diradamenti e tagli fitosanitari;
- f) conversioni da ceduo a fustaia.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per gli interventi di cui al punto 3.1.1, ivi compreso la cippatura, gli sfolli le ripuliture e le potature, gli acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzo agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzo è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selviculturale limitatamente alle voci c) e d) del punto 3.1.1 e sulla base di quanto individuato nel prezzo agroforestale regionale.

In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Terzo+Bando+Generale+2009.htm>

dovrà preventivamente individuare la natura dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base del prezzario regionale.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale solo nel caso di beneficiari privati. Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.2 - Limiti e condizioni

I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1, devono provvedere alla raccolta della biomassa forestale proveniente dai suddetti miglioramenti e alla sua destinazione ad uso energetico. In altri termini, il materiale di risulta ottenuto dagli interventi selvicolturali realizzati nell'ambito della presente misura dovrà essere trasformato in uno dei due seguenti prodotti che ne individuano inequivocabilmente la sola destinazione energetica:

- cippato;
- legna a pezzi.

Tale destinazione dovrà essere specificata nella relazione tecnica da allegare alla presentazione della domanda di cui al successivo par. 6.1 punto 4.

Nel caso che la modalità di destinazione prescelta fosse la produzione di "legna a pezzi", la relativa depezzatura dovrà essere effettuata in modo tale da generare assortimenti di lunghezza pari o inferiore ai due metri. Al fine di consentire la tracciabilità del materiale destinato ad uso energetico, il legname depezzato dovrà essere allestito e permanere all'imposto/presso azienda per il periodo necessario all'effettuazione del collaudo da parte di AVEPA.

Nella relazione tecnica finale di cui al successivo punto 6.2 del presente bando, il direttore dei lavori, nel descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento, dichiarerà sotto la propria responsabilità, l'avvenuta cippatura/depezzatura del materiale ottenuto dal miglioramento forestale, specificando data, quantità, specie, e luogo di deposito.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

L'intervento deve ricadere all'interno di particelle assestamentali classificate come produttive dai rispettivi piani di cui al comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78. Detti piani possono essere in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno iniziati i lavori. Il tecnico è tenuto a dichiarare lo stato di attuazione del piano, lo stato del relativo iter amministrativo e le caratteristiche dei soprassuoli oggetto di intervento.

La dimensione della proprietà al di sopra della quale gli investimenti si basano sui piani di gestione forestale è fissata in 30 ha. In altri termini la presenza di un piano di assestamento forestale è richiesta solo per le proprietà con una superficie boscata, ai sensi dell'articolo 14 della LR 52/78, superiore a 30 Ha. Fatta salva

la deroga di cui al capoverso successivo i boschi il cui piano sia in fase di prima compilazione o non pianificati devono possedere i connotati di produttività individuati dalla DGR 158/97 oppure appartenere ad una delle seguenti tipologie forestali¹ di cui all'allegato A del presente bando per le quali è riconosciuto un indice di fertilità relativa medio-alto.

Fermo restando l'obbligo della presenza di un piano di riassetto forestale redatto ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della LR 52/78, gli interventi a carico dei castagneti da frutto possono essere finanziati indipendentemente dalla funzione attribuita alla particella assestamentale.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/Ce. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni (es: LR 14/03). Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Nel soprassuolo oggetto di miglioramento boschivo sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali purchè non ne venga alterata la destinazione d'uso e la funzione preminente.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d) del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.300.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 60 % della spesa ammessa elevabile al 70 % nelle zone montane

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000 €.

In qualsiasi caso il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 6.500 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,54 Ha. Il suddetto massimale di 6.500 €/ha non è comprensivo di IVA.

Data la natura culturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006.

¹ Ai fini dell'individuazione della tipologia forestale si fa riferimento alla pubblicazione di Abramo E. - Andrich O. - Carraro G. - Cassol M. - Corona P. - Del Favero R. - Dissegna M. - Giaggio C. - Lasen C. - Marchetti M. - Savio D. - Zen S., "Biodiversità e Indicatori nei tipi forestali del Veneto - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre (VE), 2000 e nella Carta Regionale dei tipi forestali - Direzione Regionale per le Foreste e l'Economia Montana, Mestre (VE), 2006

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in ventiquattro mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE**5.1 – Priorità e punteggi**

ELEMENTO DI PRIORITÀ	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m	4
	tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	3
		5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.	2,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Proprietario in possesso di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento (vedi nota 4).	3
Approccio associativo	Associazioni, consorzi di proprietari o Regole	2
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)	1
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	2
		1
		0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 5): a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	3
		1,2
Tipologia di riferimento	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 6).	1
Approccio minifiliera per l'autoconsumo di biomassa forestale	Proprietario che dimostra di aver attivato una minifiliera legno-energia (possesso oltre che di impianto termico a biomasse legnose ad alto rendimento anche di cippatrice o depezzatrice)	3,5

	(vedi nota 4).	
Incentivazione delle produzioni forestali secondarie	Interventi in castagneti da frutto con marchio di qualità certificato (DOP , IGP, biologico)	2

Ai fini della attribuzione dei punteggi “Svantaggi orografici” “Indice di boscosità del comune” e “Indice di frammentazione della proprietà” si faccia riferimento alla tabella di cui all’ Allegato C alla DGR 167/2010.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano. Per le proprietà di entità superiori ai 30 ha il punteggio per la presenza del piano di riassetto non è attribuibile trattandosi di un prerequisito.

Nota 2. L’altitudine è riscontrata sulla base dell’ubicazione dell’investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall’Istituto di certificazione.

Nota 4. Nell’ambito della presente azione sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- per potenze inferiori a 300 KW: requisiti di cui alla norma UNI-EN 303-5, classe 3, con certificato emesso da ente terzo accreditato;
- per potenze uguali o superiori a 300 KW: coefficiente di rendimento superiore all’85% con certificato emesso da ente terzo accreditato

Ai fini dell’accesso alla priorità la caldaia deve essere compatibile, per tipologia di combustibile, con il materiale legnoso prodotto dal miglioramento (cippato o legna a pezzi) .

Nota 5. Nei Comuni totalmente non montani l’indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l’indice di boscosità sia superiore al 40%.

Nota 6. Per l’attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dagli indirizzi procedurali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Il progetto dell’intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica, documentazione fotografica.
5. per le proprietà con una superficie boscata (ai sensi dell'articolo 14 della lr 52/78) superiore a 30 ha, estratto del piano di assestamento in cui siano chiaramente individuate, sulla base della carta tecnica regionale, le superfici oggetto di intervento e la funzione attribuita alle particelle assestamentali interessate;
6. per le proprietà con una superficie boscata inferiore a 30 Ha il tecnico dovrà presentare una relazione, comprensiva di elaborati tecnici, che dimostri che la superficie oggetto di intervento possiede i connotati di produttività individuati dalla DGR n. 158/97, oppure indicare nella relazione, la tipologia forestale (di cui al punto 7. Allegati tecnici della presente azione) per la quale è riconosciuto un indice di fertilità medio alto.
7. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2;
9. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
10. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
11. progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
12. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
13. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 10, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 11 al n. 13, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 11 al n. 13, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO 1: elenco delle tipologie forestali a medio-alta fertilità relativa

Abieteteto dei substrati carbonatici
Abieteteto dei substrati silicatici
Abieteteto dei suoli mesici con faggio
Abieteteto dei suoli mesici tipico
Abieteteto esomesalpico montano
Aceri-frassineto con ontano bianco
Aceri-frassineto con ostria
Aceri-frassineto tipico
Aceri-tiglieto di versante
Aceri-tiglieto tipico
Alneta di ontano nero e/o bianco
Alneta di ontano verde
Castagneto con frassino
Castagneto dei substrati magmatici
Castagneto dei suoli mesici
Castagneto dei suoli xerici
Rovereto dei substrati magmatici
Rovereto tipico
Faggeta altimontana
Faggeta montana tipica esalpica
Faggeta montana tipica esomesalpica
Faggeta montana tipica mesalpica
Faggeta submontana con ostria
Faggeta submontana dei suoli acidi
Faggeta submontana dei suoli mesici
Faggeta submontana tipica
Formazione antropogena di conifere
Impianto di latifoglie
Robinieta
Bosco costiero dei suoli idrici

Lecceta
Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei
Lariceto tipico
Larici-cembreto con abete rosso
Larici-cembreto con ontano verde
Larici-cembreto tipico
Orno-ostrieto con leccio
Orno-ostrieto tipico
Ostrio-querceto a scotano
Ostrio-querceto tipico
Pecceta con frassino e/o acero
Pecceta dei substrati carbonatici altimontana
Pecceta dei substrati carbonatici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici altimontana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli mesici subalpina
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici altimontana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici montana
Pecceta dei substrati silicatici dei suoli xerici subalpina
Pecceta secondaria montana
Piceo-faggeto dei suoli mesici
Piceo-faggeto dei suoli xerici
Pineta di pino silvestre endalpica
Pineta di pino silvestre esalpica con faggio
Pineta di pino silvestre esalpica con pino nero
Pineta di pino silvestre esalpica tipica
Pineta di pino silvestre mesalpica con abete rosso
Pineta di pino silvestre mesalpica tipica
Carpineto con cerro
Carpineto con frassino
Carpineto con ostraia
Carpineto tipico
Querco-carpineto collinare
Querco-carpineto planiziale

MISURA : 122 – ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**AZIONE : 3 – Investimenti per la prima lavorazione del legname****1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Le oggettive difficoltà geomorfologiche che caratterizzano la montagna veneta e la ridotta scala dimensionale delle proprietà forestali, rendono difficoltose le operazioni di raccolta e lavorazione del legname in bosco e risulta difficile per i proprietari dotarsi di una propria organizzazione dedicata allo svolgimento di tali lavori. Sempre più spesso si ricorre, per queste operazioni, ad operatori esterni adottando alcune forme contrattuali tipo.

Con la presente misura, quindi, si intende migliorare le dotazioni delle imprese boschive e di quei proprietari che possono usufruire di una propria organizzazione lavorativa interna finalizzata alla realizzazione delle cure e delle utilizzazioni forestali.

La misura trova fondamento nell’ambito delle azioni intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico attraverso l’accrescimento del valore economico delle foreste, in particolare, dalle disposizioni e precisazioni contenute nel REG. (CE) 1974/2006, laddove (art. 18) viene data la possibilità di includere gli investimenti relativi alle attrezzature per le utilizzazioni boschive.

1.2 - Obiettivi

Obiettivo principale della misura è aumentare le capacità produttive delle imprese forestali e dei proprietari forestali, favorendo la costituzione e il mantenimento di imprese boschive formate da operatori specializzati e dotate di attrezzature di taglio, allestimento ed esbosco tecnologicamente avanzate, caratterizzate da elevati standard di sicurezza, bassi consumi energetici, ridotti livelli di emissioni inquinanti e basso impatto sull’ambiente forestale.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all’intero territorio regionale .

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

- a) Proprietari e detentori di boschi singoli o associati.
- b) Imprese forestali, collegate ai proprietari da contratti significativi di utilizzazione e/o gestione boschiva.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per quanto attiene ai proprietari boschivi, questi devono essere in possesso di boschi pianificati, ai sensi dell’art. 23 della LR 52/78, se la proprietà boscata supera i 30 ha, e dimostrare di avere un’organizzazione propria dedita ai lavori forestali (operazioni di taglio, allestimento ed esbosco) fatta eccezione per gli interventi di cui alla lettera b) del successivo punto 3.1.1. L’organizzazione propria, in quanto tale, deve essere dotata di personale dipendente oltre che di mezzi e materiali necessari alla gestione forestale della proprietà. Il richiedente deve, quindi, poter servirsi di collaboratori specializzati che ordinariamente provvedono alla gestione delle cure selvicolturali (es: squadra di operai).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti nel caso in cui:

- conduce le superfici oggetto dell’intervento al momento della presentazione della domanda;
- ha diritto a condurre le superfici oggetto dell’intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Con riferimento all'intervento b) del succ. punto 3.1.1 nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Sono esclusi i soggetti di cui all'art. 30, paragrafo 4 del Reg (CE) 1974/2006.

Tutti i soggetti che operano in bosco per l'esecuzione di interventi selvicolturali, devono essere dotati di patentino di idoneità forestale. Nel caso di imprese forestali deve essere dimostrato il conseguimento di un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale², di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2009 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 €, entro 3 anni dall'insediamento .

Tale fatturato può essere ridotto del 50% nel caso in cui l'impresa forestale operi prevalentemente come contoterzista individuato ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 29 marzo 2004. n. 99.

Le imprese forestali devono, inoltre, possedere uno o più contratti di vendita o capitolati tecnici sottoscritti tra le parti (per gli enti pubblici regolati dal Capitolato Tecnico di cui alla DGR 69/97) o contratti di gestione boschiva in corso di validità con i proprietari di boschi, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 30 del paragrafo 4 del Reg. CE 1974/2006 e cioè quelle appartenenti al demanio statale o regionale o di proprietà di altri enti pubblici diversi dai comuni e quelle appartenenti alle case regnanti.

Detti contratti devono essere significativi alternativamente in termini di durata, massa gestita o superficie condotta, in relazione all'entità dell'investimento.

La presenza di contratti di gestione boschiva o contratti di vendita dovrà coprire un arco temporale di almeno 4 anni di cui almeno 3 successivi alla data di presentazione della domanda.

Tutti i beneficiari devono impegnarsi al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

Gli interventi riguardano l'acquisto di macchinari connessi alla realizzazione di operazioni selvicolturali a carico delle superfici boscate e all'esecuzione di opere di cui al successivo punto b) effettuate all'interno dei boschi o all'imposto³.

- a) Acquisto di attrezzature specialistiche per il taglio, l'allestimento e l'esbosco del legname (trattori forestali, autocarri attrezzati, rimorchi forestali, verricelli, harvester, forwarder, cippatrici, depezzatrici, scortecciatrici, macinatori forestali, caricatori di biomasse, altri macchinari connessi alla raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- b) Creazione di piazzali di deposito del legname e della biomassa forestale per l'accumulo temporaneo all'imposto e creazione di teleferiche fisse ;
- c) Costi generali connessi alla realizzazione di tali opere di cui al punto a) e b).

3.1.2 – Spese ammissibili

² In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

³ Per imposto si intende un piazzale di raccolta del legname raggiungibile da una strada camionabile

Le attrezzature preferibilmente devono presentare carattere di novità rispetto a realizzazioni già costruite o brevettate, sia nel loro principio di insieme che in uno o più elementi importanti per concezione o costruzione.

Le attrezzature innovative generalmente comportano progressi, anche certificati da enti terzi, in tema di funzionalità, utilizzazione, concezione tecnica, impatto ambientale e qualità dei prodotti.

Ai fini della applicazione del presente bando si considerano innovativi i seguenti macchinari: harvester, forwarder.

E' ammesso l'acquisto dei macchinari addetti esclusivamente al trasporto del legname fuori foresta, limitatamente al materiale trasportato per conto proprio.

Per la creazione dei piazzali di deposito e di teleferiche fisse, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dagli indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009.

3.2 - Limiti e condizioni

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25%.

I progetti relativi alla creazione di piazzali di deposito e di teleferiche fisse devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.

3.3 – Durata degli impegni/Vincoli

Tutte le attrezzature acquistate con i contributi di cui al presente bando non devono essere vendute prima dei 5 anni dalla data fissata dalle procedure generali; per i piazzali di deposito e le teleferiche fisse è previsto un vincolo di immodificabilità di 7 anni dalla data fissata dagli indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 1.300.000,00 €

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40%, elevabile al 50% nel caso di acquisto di apparecchiature innovative, così come definite al paragrafo 3.1.2.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

Per gli investimenti relativi all'acquisto di apparecchiatura innovative finanziati nella misura del 50% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 400.000,00 €.

Per gli investimenti finanziati nella misura del 40% la spesa minima ammessa è pari a 30.000,00 € e la massima è pari a 500.000,00 €.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali delle imprese forestali (acquisto di macchine e attrezzature) è fissata a dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità.

La data di scadenza per gli investimenti di cui al punto b) del par. 3.1.1 è fissata a ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità.

Nel caso di progetti misti vale il termine maggiore per entrambe le tipologie.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Uso di pneumatici a larga sezione, semicingolate, catene forestali per ruote pneumatiche, dispositivi di insonorizzazione, macchinari che riducono nel loro complesso l'impatto al suolo (esempio: gru a cavo).	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (vedi nota 1)	4,5
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia titolare sia di proprietà boschiva sia di attività di taglio, allestimento ed esbosco.	1
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista harvester e forwarder o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	4
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)...	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Interventi finalizzati alla realizzazione della filiera foresta - legno - energia.	Il punteggio si attribuisce al proprietario forestale che acquista cippatrici da impiegare in bosco	1,5

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della pubblicazione del bando; ovvero, la proprietà o l'impresa deve essere riconosciuta e risultare inserita nell'atto deliberativo dell'Ente di certificazione

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dagli indirizzi procedurali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. per gli interventi (piazzali di deposito e teleferiche fisse) progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzo utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, disegni tecnici, documentazione fotografica;
5. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento.
6. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento b) nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2;
7. per i proprietari boschivi dimostrare di essere dotati di boschi pianificati (ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78) se la proprietà boscata supera i 30 ha, e di avere un'organizzazione propria dedicata ai lavori forestali;
8. per le imprese forestali copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito previsto dal paragrafo 2.2;
9. per le imprese forestali presentare copia dei capitoli tecnici o altri contratti di gestione come richiesto al paragrafo 2.2;
10. per l'acquisto di macchine e attrezzature presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
11. per le associazioni di proprietari, provvedimento di approvazione del progetto;
12. per le associazioni di proprietari presentare l'atto costitutivo e/o statuto;
13. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
14. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
15. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
16. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
17. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91
18. per la costruzione di teleferiche fisse allegare tutta la documentazione e le autorizzazioni previste a norma di legge.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 12 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 13 al n. 18 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 13 al n. 18, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

1.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

**MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
SOTTOMISURA FORESTALE****AZIONE 1: Investimenti per la seconda lavorazione del legname****1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA****1.1- Descrizione generale**

La misura offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura, anche in considerazione dei buoni risultati conseguiti dagli analoghi interventi attivati nella precedente fase di programmazione.

Gli interventi previsti, da realizzarsi in un'ottica di filiera, sono tutti accomunati dall'esigenza di far seguire alla produzione del tondame le successive fasi di lavorazione (prima lavorazione in bosco e seconda lavorazione in azienda), sia quelle classicamente intese che quelle di carattere innovativo, legate alla produzione di nuovi assortimenti.

1.2- Obiettivi

Obiettivo principale della misura è quello di diversificare le produzioni legnose mediante l'integrazione delle prime fasi lavorative in bosco con le successive fasi di lavorazione in azienda, incentivando i processi di gestione forestale sostenibile con la contestuale attivazione della Catena di Custodia del materiale certificato, secondo gli standard internazionali di certificazione forestale PEFC o FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

Gli interventi successivi alla seconda lavorazione sono ammessi esclusivamente nelle zone montane di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato 6 al PSR), limitatamente alla produzione di semilavorati o prodotti destinati all'arredo esterno o ambientale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. In particolare:

- a) Imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) Imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) Altri operatori del settore foresta-legno;
- d) Imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1 devono dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale⁴, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

⁴ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2009 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata, di attività di natura forestale desumibile da adeguata documentazione come per esempio la visura camerale.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari (es: pallet);
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per la lavorazione del tondame e per la produzione di prodotti assortimentati;
- c) Acquisti di macchinari per lavorazioni successive, nei limiti riportati al punto 3.2, come semilavorati, compresa la produzione di materiali per tetti ed imballaggi;
- d) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine;
- e) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate⁵, piazzali di deposito e ricoveri per legname e mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione del legname; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto con gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
- f) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto su strada possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria delle piattaforme logistiche, dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale agroforestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario [n. 30 del 30/12/2009](#) e succ.mod. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009.

⁵ Per piazzola attrezzata si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura del legname.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera e) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni degli indirizzi procedurali.

Sono ammessi interventi successivi alla seconda lavorazione, limitatamente alle zone di montagna. In altri termini, solo nelle zone montane sono ammessi a contributo macchinari destinati alla produzione di semilavorati per:

- l'arredo esterno (staccionate, componenti per aree di sosta, ecc.);
- l'arredo ambientale (componenti per strutture di avvistamento, capanni, componenti per la cartellonistica, ecc.);
- prodotti assortimentati e semilavorati per edilizia (coperture in legno tipiche o tradizionali, perline, elementi per terrazzi, ecc.) e per imballaggi.

Sono esclusi interventi finalizzati all'acquisto di macchinari per la realizzazione del prodotto finito (es: interventi realizzati da falegnamerie per la produzione di mobili e serramenti).

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3- Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo complessivo messo a bando è pari a 2.500.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 700.000,00 € per tutti gli investimenti.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dagli indirizzi procedurali.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Adeguatezza livello di innovazione tecnologica	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	5
Innovazione tecnologica connessa alla riduzione degli impatti ambientali.	Adozione di opportune tecnologie utili alla riduzione dell'inquinamento acustico	4
Diversificazione del prodotto	Acquisto di macchinari per nuove tipologie di produzioni non ordinarie per il segmento produttivo (es: pannelli, giuntati, lamellari)	3
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari o beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008).	1
Approccio associativo	Associazioni o consorzi di proprietari o Regole.	2
Zone Montane	Iniziativa ubicata in zone classificate come montane ai sensi dell'All 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	4,5

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dagli indirizzi procedurali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 - Presentazione della domanda**

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;

4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;
6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descriva la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. ai fini della determinazione del requisito di "microimpresa" allegare la scheda relativa alla dimensione aziendale predisposta da AVEPA
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune.
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
12. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
13. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
14. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 14, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 10 al n. 14, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. documentazione probante il rilascio del codice definitivo di certificazione (per coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto avevano già avviato le procedure di certificazione ed erano in attesa del rilascio del codice definitivo)
6. documentazione probante il completamento del processo di certificazione o copia della richiesta di visita ispettiva finale della catena di custodia attivata (per coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto hanno attivato la catena di custodia).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

**MISURA 123/F – ACCRESCIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI
SOTTOMISURA FORESTALE****AZIONE 2: Investimenti per la trasformazione e lo sfruttamento delle biomasse forestali a fini energetici****1. DESCRIZIONE DELLA SOTTOMISURA****1.1- Descrizione generale**

L'azione 2 offre un sostegno agli investimenti materiali e immateriali riguardanti la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura destinati al mercato delle energie rinnovabili.

Gli aiuti sostengono le fasi di trasformazione e sfruttamento della biomassa forestale successive alle prime lavorazioni in bosco promuovendo la diffusione di attrezzature e macchinari innovativi a ridotto impatto ambientale

1.2- Obiettivi

Obiettivo principale dell'azione è quello di dotare le imprese forestali degli strumenti necessari alla produzione, commercializzazione e sfruttamento sostenibile della biomassa forestale favorendo la costituzione, lo sviluppo e l'accorciamento di filiere locali "bosco-legno-energia" tra soggetti certificati secondo gli standard PEFC e FSC.

1.3 - Ambito territoriale

La misura si applica all'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

I richiedenti di cui ai punti successivi devono essere ascrivibili alle microimprese. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale a bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. In particolare:

- a) imprese di utilizzazione forestale, che effettuano prevalentemente azioni di compra-vendita del materiale legnoso;
- b) imprese di utilizzazione forestale, che svolgono prevalentemente attività di fornitura di servizi (contoterzisti);
- c) altri operatori del settore foresta-legno;
- d) imprenditori agricoli professionali di cui al D.leg.vo 99/2004;

2.2 – Criteri di ammissibilità

Per i beneficiari di cui ai punti a), b) e d) è obbligatorio il possesso del patentino di idoneità forestale.

I soggetti richiedenti di cui al punto 2.1 devono dimostrare di avere un fatturato annuo, prevalentemente di natura forestale⁶, di almeno 30.000,00 € con riferimento al valore di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni desumibile da adeguata documentazione a carattere fiscale.

Le imprese che hanno avviato l'attività successivamente al primo gennaio 2009 dovranno dimostrare, almeno per un anno, un fatturato minimo di 30.000,00 € entro 3 anni dall'insediamento.

⁶ In relazione alla presente misura per lavori di natura forestale si intende tutta la gamma di lavorazioni della materia prima legnosa a partire dal materiale grezzo ricavato dal bosco fino all'ottenimento di semilavorati.

Tale deroga si applica nei seguenti due casi: a) insediamento ex novo di una nuova azienda; b) avvio, da parte di una azienda già insediata di attività di natura forestale.

Per le imprese di cui ai punti a), c) e d) è, inoltre, obbligatorio, a scelta, almeno uno dei seguenti tre punti:

1. il possesso di un certificato di catena di custodia (CdC) in corso di validità,
2. aver già avviato le procedure di certificazione ed essere in attesa del rilascio del codice definitivo,
3. implementare la CdC contestualmente all'investimento, all'atto della presentazione della domanda.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – Interventi

- a) Acquisto di macchinari dedicati alla produzione di assortimenti o operazioni particolari connesse alla trasformazione della biomassa forestale a fini energetici, quali sega-spacca, cippatrici, macinatori, nonché acquisto di macchinari addetti al trasporto della biomassa in conto proprio;
- b) Acquisto di macchine e attrezzature per la seconda lavorazione in azienda: acquisto di macchinari per trattare biomasse a scopo energetico (esempio: pellet, cippato, bricchetti, ecc.);
- c) Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all'uso di tali macchine ;
- d) Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate⁷, piazzali di deposito e ricoveri mezzi produttivi (macchine mobili e impianti fissi), compreso l'acquisto e l'installazione di essiccatoi per la stagionatura e la conservazione della biomassa forestale; sono compresi la costruzione, l'acquisto e l'ammodernamento di immobili, purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata e che un professionista qualificato ed indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca un certificato nel quale si attesti che il prezzo d'acquisto non superi il valore di mercato.
- e) Investimenti per l'acquisto e l'installazione di centrali termiche alimentate a biomassa legnosa (legno, pellet, cippato, bricchetti, ecc...) di origine forestale destinata ad un utilizzo prevalente all'interno dell'impresa e per il solo soddisfacimento dei fabbisogni energetici del ciclo produttivo o degli edifici aziendali;
- f) Acquisto di macchinari per la raccolta di biomasse legnose in impianti di arboricoltura da legno;
- g) Costi generali connessi alla progettazione delle opere e alla direzione lavori e agli acquisti, compreso le spese di attivazione/implementazione della Catena di Custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC (costo di consulenza e di certificazione).

3.1.2– Spese ammissibili

I mezzi di trasporto della biomassa su strada, integrati in un processo di filiera corta, possono essere finanziati solo per attività in conto proprio.

Per la creazione e la ristrutturazione straordinaria dei piazzali di deposito e dei ricoveri, sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario regionale agroforestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario [n. 30 del 30/12/2009](#) e succ.mod. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

⁷ Per piazzola attrezzata si intende un luogo fisico, opportunamente localizzato in funzione delle caratteristiche del bacino di approvvigionamento forestale e del tipo di assortimenti legnosi ritraibili, atto al deposito, allo stoccaggio e alla stagionatura della biomassa forestale.

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Gli investimenti di cui al par. 3.1.1 lettera e) hanno per oggetto centrali termiche ad alto rendimento termico⁸. L'impianto dovrà inoltre risultare conforme alla normativa di settore.

La centrale termica deve essere destinata alla produzione di acqua calda per riscaldamento e/o energia elettrica e ad altri usi ad utilizzazione plurima, prevalentemente nell'ambito di locali destinati alle attività produttive aziendali (imprese di prima e seconda lavorazione).

Fermo restando l'uso prevalentemente interno dell'energia prodotta (azienda e abitazione del richiedente) è ammessa la vendita della eventuale restante quota in eccesso. In ogni caso la potenza erogata dagli impianti non può superare 1 MW termico. Gli investimenti ammissibili comprendono, oltre all'acquisto e all'installazione del generatore di calore, le apparecchiature e gli impianti strettamente necessari ed indispensabili al funzionamento della centrale termica, l'acquisto e l'installazione del serbatoio di accumulo dell'acqua, le tubazioni, e le pompe di mandata. Sono ammesse inoltre le spese relative alle opere murarie del locale caldaia nella misura connessa ai lavori di installazione e messa in funzione.

Per la misurazione dell'energia è fatto obbligo dell'installazione di un contatore dell'energia, elettrica e termica, prodotta dall'impianto. Non viene considerata, ai fini dei reimpieghi in azienda la quota parte di energia eventualmente dissipata (Direttiva 2006/32/CE). La quantificazione dell'energia termica verrà effettuata sulla base di una relazione, a firma di un professionista abilitato del settore, che attesti, con riferimento alle dimensioni volumetriche delle strutture coinvolte, le effettive necessità termo-energetiche aziendali.

Sono riconosciute le spese generali anche per gli acquisti di macchinari nei limiti stabiliti indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo delle opere; i relativi interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Con riferimento agli interventi finanziabili di cui alla lettera d) del punto 3.1.1, l'acquisto dei terreni (edificati e non) è consentito per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione.

Al fine di garantire lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) è obbligatorio per le aziende il possesso del Personal Computer e del collegamento ad Internet.

La certificazione della CdC, per coloro che la implementano contestualmente all'investimento, deve essere mantenuta per almeno 5 anni dalla data del rilascio del certificato.

Non sono ammesse operazioni di semplice sostituzione dotazionale con riferimento prioritario alle funzioni svolte dai vari mezzi, fatta eccezione nei casi in cui la sostituzione dotazionale comporti un aumento della produttività almeno del 25% e comunque nel rispetto delle specifiche "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi", approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008 ed aggiornate da ultimo il 18 novembre 2010. Nel caso di sostituzione di immobili valgono le disposizioni delle procedure generali.

⁸ Nell'ambito della presente azione sono considerati ad alto rendimento termico gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- per potenze inferiori a 300 KW: requisiti di cui alla norma UNI-EN 303-5, classe 3, con certificato emesso da ente terzo accreditato;
- per potenze uguali o superiori a 300 KW: coefficiente di rendimento superiore all'85% con certificato emesso da ente terzo accreditato. (nota sostituita con DGR n. 167 del 03/02/2010)

Le imprese richiedenti operanti nel settore della trasformazione del legname (es. segherie) devono essere in possesso di centrale termica/caldaia a biomasse forestali o acquistarla nell'ambito della presente azione.

Tale obbligo riguarda solo le imprese che possiedono sedi operative adibite ad ufficio o a servizi accessori all'attività, che necessitano di riscaldamento o di acqua calda sanitaria, con superficie calpestabile superiore a 20 mq., cioè quando si è in presenza di stanze o locali di dimensioni complessive tali da giustificare un impianto di riscaldamento a biomassa. I capannoni (ovvero le costruzioni fisse o relativamente precarie a un solo piano adibite a deposito o a lavorazioni industriali) caratterizzati da tipologie o volumi inadatti per forma e dimensione, in termini di efficacia energetica, ad essere riscaldati e gli altri locali (indipendentemente dalla loro destinazione) di superficie calpestabile inferiore ai 20 mq. sono invece esclusi da tale obbligo.

L'installazione della centrale termica/caldaia, conseguente a tale obbligo, deve avvenire entro il termine stabilito per l'esecuzione degli investimenti (diciotto mesi dalla data prevista dalle procedure generali), anche nel caso in cui il beneficiario vi provveda con mezzi propri, cioè senza ricorrere ai contributi concessi nell'ambito del PSR.

I mezzi gommati oggetto di contributo, in grado di circolare sulla rete stradale, devono obbligatoriamente essere immatricolati prima dell'erogazione del saldo.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.3- Durata degli impegni /Vincoli

La durata degli impegni e dei vincoli è fissata nel documento di indirizzi procedurali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.000.000.,00

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo viene concesso nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammessa è pari a 25.000,00 € e la massima è pari a 700.000,00 € per tutti gli investimenti. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per gli investimenti dotazionali e infrastrutturali è fissata a diciotto mesi dalla data stabilita dagli indirizzi procedurali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Riduzione degli impatti ambientali.	Acquisto di impianti termici con un coefficiente di rendimento superiore al 90%	5,5

Criteria gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali.	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC o FSC per i richiedenti proprietari forestali (vedi Nota 1).	4,5
Operare in un'ottica di integrazione verticale produttore-trasformatore	Tale punteggio si attribuisce nei casi in cui il richiedente sia proprietario forestale	2
Acquisto di macchinari innovativi	Il punteggio viene attribuito a chi acquista macchinari o attrezzature che derivino da sperimentazioni effettuate con Università o Enti di ricerca.	5
Approccio associativo	Associazione o consorzio di proprietari o Regole	2
Approccio associativo	Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari e beneficiari che hanno aderito ai PIFF nel precedente bando (DGR 199/2008)	1
Diversificazione del prodotto	Produzione di differenti tipologie di combustibile legnoso (es: sia legna a pezzi che cippato)	3
Aumento del valore aggiunto	L'aumento del valore del prodotto ottenuto dalla trasformazione è superiore al valore del prezzo medio di mercato dello stesso non trasformato.	4
Zone Montane	Iniziative ubicate in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	4,5

Nota 1. Il codice di certificazione deve essere valido e posseduto al momento della presentazione della domanda.

1.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009 con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;
3. per tutti gli interventi: relazione tecnica che illustri lo stato di fatto dell'impresa beneficiaria (con particolare riferimento al parco macchine e all'organizzazione), gli obiettivi dell'azienda e lo scopo dell'intervento;
4. copia delle fatture di almeno 1 anno negli ultimi 3 anni ai fini del soddisfacimento del requisito del reddito del paragrafo 2.2;
5. per l'acquisto di macchine e impianti presentare obbligatoriamente 3 preventivi;

6. documentazione attestante lo stato del processo di certificazione della catena di custodia;
7. nel caso di avvio della CdC, relazione redatta da un tecnico qualificato che descriva la realtà dell'impresa, il metodo prescelto per l'identificazione del materiale certificato (es. separazione fisica, metodo basato sulla percentuale); il personale coinvolto a diverso titolo e grado di impegno. Qualora disponibili presentare il manuale di certificazione e/o il contratto stipulato con l'ente di certificazione;
8. certificato di cui al punto 3.1.1 lettera d) nel caso di acquisto di immobili;
9. fotocopia della scheda tecnica della caldaia contenente anche il relativo rendimento ed il consumo.
10. qualora il richiedente, sia un'impresa operante nel settore della trasformazione del legname (es. segheria), dichiarazione che attesti il possesso di una centrale termica/caldaia, fatto salvo che l'installazione della centrale termica/caldaia non sia oggetto di contributo
11. diagramma d'uso aziendale della centrale termica ai fini della stima del fabbisogno energetico;
12. ai fini della determinazione del requisito di "microimpresa" allegare la scheda relativa alla dimensione aziendale predisposta da AVEPA
13. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione in Comune;
14. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria;
15. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF qualora necessaria;
16. autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78 qualora necessaria;
17. qualora l'intervento ricada in un parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 12, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata dal n. 13 al n. 17, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 13 al n. 17, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. documentazione probante il rilascio del codice definitivo di certificazione (per coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto avevano già avviato le procedure di certificazione ed erano in attesa del rilascio del codice definitivo)
6. documentazione probante il completamento del processo di certificazione o copia della richiesta di visita ispettiva finale della catena di custodia attivata (per coloro che al momento della presentazione della domanda di aiuto hanno attivato la catena di custodia).

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA: 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE**AZIONE: SINGOLA****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1 - Descrizione generale**

Anche nel settore agricolo, agroalimentare e forestale le aziende avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di organizzazione interna e nell'ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva, anche per affrontare le nuove sfide comunitarie. La realizzazione di progetti di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca e Università, può rappresentare lo strumento per promuovere l'innovazione lungo le filiere, anche assicurando positive esternalità ambientali a seguito dell'introduzione di strategie innovative ed ecocompatibili a livello di imprese agricole.

La misura interessa, in generale, il settore agricolo, agroalimentare e forestale e viene attivata, con il presente Bando, in forma di Progetto Individuale.

L'azione intende promuovere la cooperazione tra produttori primari, l'industria di trasformazione e il mondo della ricerca per lo sviluppo di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale in grado di fronteggiare le problematiche conseguenti ai cambiamenti climatici in atto, di sviluppare la produzione di energie rinnovabili e il loro utilizzo, di migliorare la gestione delle risorse idriche, di favorire la protezione della biodiversità.

1.2 - Obiettivi

- a. Rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della ricerca
- b. Promuovere l'innovazione tecnologica

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'applicazione della misura è prevista sull'intero territorio regionale.

1.4 - Ambito operativo

I progetti potranno riguardare i seguenti settori produttivi: cereali e oleoproteginose, lattiero-caseario, carne, vitivinicolo, oleicolo, tabacco, florovivaismo, forestazione, settori cosiddetti minori (produzioni di nicchia, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 - Soggetti richiedenti**

- 2.1.1** Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, costituiti fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione, che realizzeranno i progetti mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni con Enti di ricerca pubblici e privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità. Le imprese partecipanti al progetto devono essere tutte associate al consorzio.
- 2.1.2** Società consortili a capitale misto pubblico-privato e senza fini di lucro formate fra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione ed enti di ricerca pubblici e privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.
- 2.1.3** Associazioni Temporanee, costituite ai fini della realizzazione dei progetti, tra imprese di produttori primari e/o loro forme associate e/o dell'industria di trasformazione, Enti di ricerca

pubblici e privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica.

Ai fini della costituzione dell'associazione temporanea, i partecipanti al progetto devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mandatario, che assumerà la funzione di coordinamento generale.

Al soggetto mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea o in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Le imprese dei produttori primari e dell'industria di trasformazione interessate dall'operazione devono avere sede operativa sul territorio regionale e operare nell'ambito della produzione dei seguenti prodotti o settori produttivi: cereali e oleoproteginose, lattiero-caseario, carne, vitivinicolo, oleicolo, tabacco, florovivaismo, forestazione, settori cosiddetti minori (produzioni di nicchia, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori).

Rispetto dei limiti stabiliti dal regime "de minimis" ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01), nonché dall'aiuto n.248/09 decisione CE C (2009) 4277 del 28/06/2009.

La verifica di cui sopra dovrà riguardare tutti i soggetti privati componenti l'associazione temporanea.

L'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), cura la verifica dei criteri di ammissibilità.

Le domande giudicate ammissibili sono sottoposte al processo di valutazione per la selezione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

Il presente Bando è rivolto al sostegno dei seguenti interventi, finalizzati a fronteggiare le problematiche conseguenti ai cambiamenti climatici in atto, a sviluppare da parte del settore primario la produzione di energie rinnovabili e il loro utilizzo, a migliorare la gestione delle risorse idriche, a favorire la protezione della biodiversità:

- progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, agroalimentare e forestale
- progetti di sviluppo precompetitivo.

3.1.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la cooperazione, in termini di investimenti materiali e/o immateriali, con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

- a. materiali e attrezzature tecnico-scientifiche

- b. acquisto di brevetti, software e licenze
- c. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi
- d. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento
- e. spese per la diffusione dei risultati del progetto
- f. spese di personale
- g. spese di missione e trasferte
- h. materiale di consumo
- i. spese generali

Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovracompensazione, i soggetti partecipanti a più progetti dovranno imputare e rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del Progetto, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dalle imprese.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività di ricerca o professionali, o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) 1974/2006, così come indicato nell'Allegato A alla DGR n. 4083/2009 - Indirizzi procedurali - al capitolo 5.3.1 "Investimenti in natura" reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it.

3.2 - Limiti e condizioni

Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze, garanzie, manutenzioni e similari e tutte le altre spese descritte al punto 5.22 dell'Allegato A alla DGR n. 4083/2009 - Indirizzi procedurali.

Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.

3.3 - Norme obbligatorie

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.)

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire il finanziamento dei progetti di cooperazione riguardanti sia il settore agroalimentare che il settore forestale, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando pari a € 3.500.000,00 con otto graduatorie distinte secondo la seguente ripartizione:

- 1) progetti finalizzati prioritariamente all'individuazione di soluzioni adeguate e direttamente fruibili per ridurre i costi di produzione e/o incrementare il reddito delle imprese agricole e agroalimentari, nei settori produttivi cereali e oleoproteginose, lattiero-caseario, carne, vitivinicolo, oleicolo, tabacco, florovivaismo = euro 1.050.000,00;

- 2) progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori delle produzioni di nicchia, sementi, piante da fibra, piante officinali e allevamenti minori, atti a favorire la multifunzionalità e diversificazione dell'impresa agricola = euro 350.000,00;
- 3) progetti finalizzati a sviluppare o perfezionare tecniche idonee a ridurre le emissioni di gas serra o favorire l'accumulo di carbonio nei suoli agrari = euro 350.000,00;
- 4) progetti finalizzati a sviluppare nuovi processi e prodotti per la produzione di energie rinnovabili da materiali di origine agricola, agroalimentare o forestale = euro 350.000,00;
- 5) progetti finalizzati a sviluppare nuove tecniche produttive o sistemi irrigui atti a migliorare la gestione delle risorse idriche, l'efficienza d'uso dell'acqua per scopi agricoli o il riutilizzo di reflui zootecnici o dell'industria agroalimentare ai fini irrigui = euro 350.000,00;
- 6) progetti finalizzati a sviluppare o perfezionare tecniche idonee a ridurre il rischio di inquinamento delle risorse idriche, superficiali e profonde, derivante dalle operazioni di distribuzione di prodotti fitosanitari = euro 350.000,00;
- 7) progetti finalizzati a sviluppare o perfezionare modelli di gestione sostenibile delle superfici agrarie in funzione della conservazione della biodiversità = euro 350.000,00;
- 8) progetti finalizzati a sviluppare o perfezionare modelli di gestione sostenibile delle superfici forestali in funzione della conservazione della biodiversità = euro 350.000,00.

Nel caso in cui le risorse assegnate secondo i criteri di cui sopra non venissero interamente attribuite, all'atto dell'approvazione delle graduatorie potrà essere effettuata la compensazione nei confronti delle altre graduatorie, secondo un ordine decrescente di priorità indicato dal numero progressivo dell'elenco su esposto (da n. 1 a n. 8).

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

E' previsto un contributo in conto capitale del 70% delle spese ammesse, per un importo massimo di contributo pari a euro 175.000,00 per progetto.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

L'importo di spesa ammesso a finanziamento non può essere inferiore ad euro 100.000,00.

Agli aiuti previsti dalla Misura si applicano le condizioni di cui al regime "de minimis" ai sensi del Reg (CE) n. 1998/2006, fatte salve le norme contenute nel quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi ai sensi della Comunicazione CE 2009/C16/01 del 22/01/2009, come modificata dalla Comunicazione della Commissione del 25/02/2009 (2009/C 83/01), nonché dell'aiuto n. 248/09 decisione CE C (2009) 4277 del 28/06/2009.

La verifica di cui sopra dovrà riguardare tutti i soggetti privati componenti l'associazione temporanea.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 30 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

4.5. - Acconti

Ai fini della concessione dell'acconto si rimanda a quanto previsto nel documento indirizzi procedurali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Una volta verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte di AVEPA, la Regione del Veneto valuta l'idoneità delle singole proposte progettuali. A tal fine viene costituita una Commissione composta da due esperti esterni indipendenti, dal Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente o un suo delegato di

qualifica dirigenziale con funzione di Presidente, da un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso le strutture regionali afferenti al Commissario allo Sviluppo Rurale. Assiste la Commissione un funzionario regionale, di qualifica C o superiore, con funzione di segretario.

La Commissione viene nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente. Con lo stesso decreto viene approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione. I due valutatori esterni indipendenti vengono individuati, nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

La valutazione dei progetti si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un progetto-tipo.

La valutazione del contenuto dei diversi progetti avviene pertanto per mezzo di uno schema unico, predisposto al fine di rendere comparabile il merito di ciascun elemento caratteristico delle differenti proposte.

Attraverso l'esame di tali elementi, si individuano i progetti che assicurano:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Gli elementi individuati che compongono lo "Schema di Progetto" sono 12, raggruppati nelle seguenti 5 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del progetto; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Trasferimento dell'innovazione; D) Competenze e capacità dei proponenti; E) Congruità del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell'importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del progetto

- Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- Obiettivi e benefici (4)
- Piano di attività e metodologie d'indagine (5)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Trasferimento dell'innovazione

- Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (8)
- Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)

Sezione D) Competenze e capacità dei proponenti

- Istituzioni e personale (10)
- Partner (11)
- Organizzazione della partnership (12)

Sezione E) Congruità del piano finanziario

- o Risorse e cofinanziamento (13)
- o Analisi costi/benefici (14)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello “Schema di Progetto” (allegato tecnico 1).

La valutazione dei punti A), B) e C) avviene in maniera anonima e viene effettuata dai membri esterni della Commissione.

La valutazione dei punti D) e E) avviene in una sessione collegiale della Commissione riunita al completo e riguarderà i progetti che nelle sezioni A, B e C avranno ottenuto una valutazione complessiva minima pari a 30 punti. Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

Il voto è assegnato a ciascuno dei 12 elementi del progetto, sulla base della comprensibilità dei contenuti tecnici, e in base all'adeguatezza di contenuto e forma allo “Schema di Progetto” (allegato tecnico 1).

In funzione degli obiettivi previsti dal bando e, di conseguenza, della diversa importanza assegnata a ciascuna Sezione, si utilizza per ogni elemento caratteristico un parametro di correzione, che serve a rapportare il valore del voto di ciascun elemento così ponderato al merito complessivo del progetto.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti attribuiti a ciascun elemento, una volta corretti dallo specifico parametro. La “Scheda di valutazione delle proposte progettuali” è riportata nell'allegato tecnico 2.

A ciascun elemento del progetto verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 6, adottando la corrispondenza tra voto e giudizio come indicato nell'allegato tecnico 3 “Criteri di valutazione delle proposte progettuali”.

Un progetto è considerato **idoneo** se ottiene un punteggio pari almeno a 60 punti totali.

La Commissione in fase di valutazione può indicare eventuali condizioni e prescrizioni da rispettare da parte dei beneficiari, nel corso di svolgimento del progetto.

Non sono ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa nei confronti degli esiti della valutazione della Commissione.

5.1 - Priorità e punteggi

In aggiunta al punteggio derivante dalla procedura di valutazione sopra riportata, e solo per i progetti risultati idonei, concorrono alla determinazione della graduatoria i punteggi collegati ai seguenti elementi di priorità:

Graduatoria 1

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Progetti che concorrono a fornire soluzioni nel settore produttivo del tabacco.	argomento	1
Progetti che concorrono a fornire soluzioni per ridurre i costi di produzione e/o incrementare il reddito delle imprese agricole e agroalimentari.	argomento	1

Graduatoria 4

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Progetti che concorrono a fornire soluzioni idonee a favorire il maggior utilizzo in ambito aziendale di energia da fonti rinnovabili prodotta dall'azienda medesima	argomento	1

Graduatoria 5

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Progetti che concorrono a fornire soluzioni all'applicazione della direttiva "nitrati" (in riferimento ai settori produttivi lattiero-caseario e della carne)	argomento	1

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore
Progetti di cooperazione presentati da AT	Natura giuridica del proponente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 - Presentazione della domanda**

La domanda di aiuto deve essere presentata da parte del rappresentante legale dei soggetti richiedenti di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, mentre per i richiedenti di cui al punto 2.1.3 deve essere presentata dal rappresentante legale del soggetto coordinatore nel caso di AT non ancora costituite o nel caso di AT già costituite, dal rappresentante legale del mandatario.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dal presente bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA:

- 1) copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- 2) scheda richiesta punteggio di priorità (contenuta nel modello di domanda);
- 3) dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006);
- 4) documentazione comprovante il punteggio di priorità richiesto;
- 5) a) nel caso di soggetti beneficiari di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2:
 - i. l'elenco dei consorziati/soci
 - ii. lettere d'intenti fra i soggetti che si convenzioneranno
 - iii. dichiarazione di precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nello specifico settore per il quale viene presentata la proposta progettuale da parte degli Enti di ricerca

b) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.3:

- i. l'elenco dei partecipanti all'AT
- ii. lettere d'intenti fra i componenti le associazioni temporanee non ancora costituite,
- iii. regolamento interno che regola i rapporti tra i vari soggetti partecipanti, impegni e responsabilità per la corretta realizzazione del progetto di cooperazione
- iv. statuto attestante l'attività di ricerca come scopo principale (non necessario per Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, Azienda Regionale Veneto Agricoltura).

6) schema di progetto in forma cartacea e su supporto informatico;

7) tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

8) tre preventivi analitici per ogni servizio e consulenza previsti; le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione dell'incarico (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc) e sui costi di realizzazione. Allegata a tale documentazione vi sarà il quadro di raffronto e la relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (per il dettaglio si rimanda agli indirizzi procedurali all. A alla DGR 4083 del 29 dicembre 2009).

9) dichiarazione di tutti i soggetti privati, mandatario o mandante, dei contributi già percepiti nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal "de minimis".

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione di cui al punto 5b iii) (nel caso di AT non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo dell'AT con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'AT

Contemporaneamente all'invio della comunicazione di ricevibilità della domanda da parte di AVEPA, la medesima invia per via informatica alla Direzione regionale Agroambiente l'elenco e copia dei progetti ricevibili e relativa documentazione.

La Direzione regionale, sulla base dei settori oggetto di domanda, avvia le procedure per la designazione dei due valutatori esterni indipendenti da individuare tra gli esperti compresi nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità delle domande da parte di AVEPA, acquisita agli atti dalla Direzione regionale Agroambiente la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei commissari designati, la Giunta regionale, individua con apposita deliberazione le due figure esperte in materia di ricerca sul sistema agricolo, componenti esterni della Commissione di valutazione.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Dirigente regionale nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dandone contestuale comunicazione ad AVEPA.

Entro 5 giorni dalla data di nomina della Commissione, copia dei progetti resi anonimi vengono inviati per via telematica ai due valutatori esterni indipendenti, che hanno 30 giorni di tempo per esprimere il loro giudizio di idoneità.

Una volta ricevuti le valutazioni dei progetti, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente, entro i 30 giorni successivi, convoca in sessione collegiale la Commissione al completo per la valutazione di idoneità della parte dei progetti relativa alle "Competenze e capacità dei proponenti".

La graduatoria dei progetti idonei e l'elenco di quelli non idonei con relative motivazioni vengono comunicati ad AVEPA da parte della Direzione regionale Agroambiente.

6.2 - Rendicontazione

Ai fini della rendicontazione il beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni dal termine del Progetto, la documentazione prevista nel documento di indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla dgr n. 4083/2009, nonché:

1. relazione finale di sintesi illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto.

La relazione dovrà essere:

- formata da massimo 25.000 caratteri completa di eventuali foto e grafici;
 - utile sia ad evidenziare i risultati conseguiti sia a fini divulgativi;
 - riassunta con un *abstract* di massimo 4.000 caratteri e contenente titolo, motivazioni, metodologia di raccolta dati, risultati; redatto in italiano ed in inglese;
 - predisposta in forma scritta e digitale;
2. Relazione finale completa, illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto da consegnare assieme alla rendicontazione finanziaria. La relazione sarà:
 - utile ad evidenziare i risultati conseguiti;
 - caratterizzata dall'indicazione dei riferimenti rispetto alle azioni e sotto-azioni previste dal Progetto; contenente titolo, parole chiave, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, conclusioni e proposte;
 - predisposta in forma scritta e digitale.
 3. scheda monitoraggio finale
 4. Standard per la rendicontazione

Il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere redatto in base alle voci di spesa indicate nel preventivo del progetto approvato che devono essere tutte adeguatamente documentate.

Per ciascuna categoria di spesa (materiale di consumo, materiali e attrezzature tecnico-scientifiche ecc.) deve essere compilato un elenco in ordine cronologico, recante gli estremi delle fatture e/o ricevute fiscali.

Documenti giustificativi di spesa da presentare a supporto dell'importo rendicontato

- personale a): copia contratto, cedolino paga, ricevuta, ecc.;
- personale b): copia cedolino paga e *time sheet* mensile, a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza riportante: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, codice progetto, mese di riferimento, firma del dipendente;

- materiale di consumo, servizi e consulenze tecniche scientifiche, materiale durevole e spese generali: copia fatture;
- viaggi e trasferte: copia fatture, ricevute e dichiarazione a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza relativa ai rimborsi chilometrici;

Documenti giustificativi di pagamento da allegare attestanti l'avvenuto pagamento

A seconda della natura della spesa, sono:

- documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. Mod. F24), integrati dall'attestazione dell'importo imputabile al progetto;
- estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento dei bonifici;
- mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Partner di natura pubblica o assimilabile).

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

6.3 – Valutazione finale

Al fine dell'erogazione del saldo, AVEPA acquisisce dalla Direzione Agroambiente un parere sull'attinenza delle attività svolte al Progetto finanziato. Il medesimo parere viene formulato dalla Struttura regionale entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai punti 1 e 2 da parte di AVEPA.

7. ALLEGATI TECNICI

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario (dal punto 3 al punto 9 e nei punti 13 e 14), pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

Avendo preso completa conoscenza dei criteri con cui viene eseguita la valutazione dei progetti e definito puntualmente il ruolo di tutti i partner, interessati, fornitori, sponsor (definizioni al punto 11) nonché le diverse fasi temporali in cui si svolge l'attività di ricerca, il responsabile-coordinatore redige il progetto illustrando le modalità di realizzazione delle attività dei singoli partecipanti attraverso la compilazione di un modello standard (allegato tecnico 1) di seguito riportato.

(allegato tecnico 1)

SCHEMA DI PROGETTO

Ente Proponente		Cod. Progetto
------------------------	--	---------------

1.1. Titolo Progetto	
-----------------------------	--

1.2. Acronimo Progetto	
-------------------------------	--

1.3. Durata (mesi)		(a partire da)	
---------------------------	--	----------------	--

1.4. Risorse complessivamente necessarie			
Categorie di costo:	Mesi/uomo	Costo totale	Finanziamento richiesto
Personale			
Materiale durevole			
Materiale di consumo			
Servizi e consulenze			
Missioni e trasferte			
Spese generali			
Totale			

Importi espressi in Euro

1.5. Risorse complementari	Risorse interne delle Istituzioni partecipanti	Altre fonti di finanziamento	Totale

1.6. Sintesi (massimo 500 caratteri)	
--	--

1.7. Parole chiave	
---------------------------	--

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

2. Riassunto (massimo 2000 caratteri)

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario dal punto 3 al punto 9, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

Acronimo del progetto	
-----------------------	--

3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (massimo 2000 caratteri)

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

4. Obiettivi e benefici (massimo 1500 caratteri)

--

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

5. Piano di attività e metodologie d'indagine

5.1. Descrizione generale (massimo 3000 caratteri)

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

5.2. Descrizione delle attività (massimo 2500 caratteri)

--



Acronimo del progetto

7. Valutazione attività: sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (massimo 1500 caratteri)

8. Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (massimo 1500 caratteri)

Acronimo del progetto**9. Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione
(massimo 1500 caratteri)**

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

10. Istituzioni e personale

10.1. Ente proponente

		Codice R
C.F. / P. IVA		Legale Rappresentante
Via		n.
Comune	CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email

10.2. Responsabile-Coordiatore

Codice R1	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email

Curriculum professionale

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

10.3. Personale: Ente proponente

Codice R	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice R	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice R	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

11 Partner, Sponsor, Interessati, Fornitori
--

11.1. Anagrafica: Partner (P), Sponsor (S), Interessato (I), Fornitore (F)

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA		Legale Rappresentante	
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

11.2. Personale

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita		Data di nascita
Qualifica		Codice fiscale
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Acronimo del progetto**12. Organizzazione della partnership****12.1. Rapporti e coordinamento (massimo 1000 caratteri)****12.2. Matrice delle responsabilità (massimo 1000 caratteri)**

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario nei punti 13 e 14, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

13. Risorse e cofinanziamento

13.1 a. Personale: Ente proponente (in giornate sulla base di 210 gg/anno)						
Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						

13.1 b. Personale: Codice (in giornate sulla base di 210 gg/anno)						
Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	Numero giornate lavorative per anno	Costo giornaliero	Numero di giorni lavorati nel programma	Costi Eleggibili
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						

Se necessario aggiungere altre tabelle 13.1 b relative ai vari partner partecipanti al programma

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

13.2a. Costi: Ente proponente			Codice R
Categoria di costo	Totale	% sul progetto	Finanziamento Richiesto
Personale		%	
Materiale durevole		%	
Materiale di consumo		%	
Servizi e consulenze		%	
Missioni e trasferte		%	
Spese generali		%	
TOTALE			

N.B. La voce “Servizi e Consulenze” non comprende i costi per partner

13.2b. Costi:			Codice
Categoria di costo	Totale	% sul progetto	Finanziamento richiesto
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Missioni e trasferte		%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

13.2c. Costi:			Codice
Categoria di costo	Totale	% sul progetto	Finanziamento richiesto
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Missioni e trasferte		.%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

13.3. Materiale durevole

Denominazione					
Istituzione acquirente		Codice			
Motivazione					
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)		% d'utilizzo	
Importo (IVA esclusa):		totale	addebitato al progetto		

Denominazione					
Istituzione acquirente		Codice			
Motivazione					
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)		% d'utilizzo	
Importo (IVA esclusa):		totale	addebitato al progetto		

Denominazione					
Istituzione acquirente		Codice			
Motivazione					
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)		% d'utilizzo	
Importo (IVA esclusa):		totale	addebitato al progetto		

Denominazione					
Istituzione acquirente	Codice				
Motivazione					
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)		% d'utilizzo	
Importo (IVA esclusa):	totale		addebitato al progetto		

Denominazione					
Istituzione acquirente	Codice				
Motivazione					
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)		% d'utilizzo	
Importo (IVA esclusa):	totale		addebitato al progetto		

Acronimo del progetto**14. Analisi costi/benefici (massimo 1500 caratteri)**

GUIDA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO

SCHEMA DI PROGETTO

Schede per la preparazione delle proposte progettuali:

1.1. Titolo del progetto

Non più lungo di una riga e concepito in modo da indicare chiaramente l'oggetto del lavoro ed evitando termini eccessivamente specialistici, tale da consentirne la lettura e la comprensione a persone esterne al mondo scientifico.

1.2. Acronimo del progetto

Può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo del progetto, oppure una singola parola, oppure una combinazione di parti di parole; ha esclusivamente funzione di riferimento mnemonico rapido al progetto per uso esclusivamente interno.

1.3. Durata

Riportare in mesi la durata prevista del progetto e il momento in cui si prevede di iniziare i lavori.

1.4. Risorse complessivamente necessarie

Tabella riassuntiva dei dati relativi all'intero progetto, da completare successivamente alla definizione delle parti specifiche.

1.5. Risorse complementari

Indicare i costi del progetto di cui non si chiede il finanziamento e che sono a carico del soggetto proponente e/o dei partner e sponsor.

1.6. Sintesi

La sintesi deve rendere immediata la comprensione dell'intero programma di lavoro attraverso pochi elementi essenziali, in modo particolare per ciò che attiene gli obiettivi del progetto.

1.7. Parole chiave

Riportare 3-4 parole chiave di facile comprensione che facilitino l'individuazione immediata degli argomenti trattati nel progetto.

2. Riassunto

Descrizione del progetto relativamente ad obiettivi e risultati attesi (punto 4), piano di attività, metodologie, descrizione e valutazione dell'attività (punti 5, 6 e 7), trasferibilità e divulgazione dell'innovazione (punti 8 e 9).

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario dal punto 3 al punto 9, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni

Descrizione delle attuali conoscenze sull'argomento confortata dalla più recente bibliografia scientifica. Analisi della realtà produttiva del settore oggetto del bando che evidenzia punti di forza e debolezza ed individui le problematiche che necessiterebbero di essere risolte, ancorché parzialmente.

4. Obiettivi e benefici

Definizione delle finalità, tecnicamente realizzabili ed in risposta a reali esigenze degli utenti coinvolti, che favoriscano un concreto miglioramento rispetto allo stato dell'arte esposto, esplicitando chiaramente il modo in cui ciò avverrà. Gli obiettivi devono essere espressi in forma concreta e possibilmente in forma di elenco in modo tale da consentire una inequivocabile valutazione del loro conseguimento. E' necessaria

l'individuazione quanti-qualitativa dei beneficiari descrivendo gli elementi e le metodologie di valutazione di vantaggi e ricadute. Ciò implicherà una esauriente giustificazione dei benefici di tipo scientifico (indicando come le conoscenze acquisite possano rappresentare il punto di partenza per ulteriori progressi scientifici), economico (in termini di competitività delle imprese interessate) e sociale (miglioramento delle condizioni di vita della collettività in termini di occupazione, reddito e qualità del lavoro in agricoltura, mantenimento e miglioramento delle risorse ambientali e sicurezza alimentare). Nell'esposizione dovrà essere dato risalto agli aspetti di innovatività, originalità ed interdisciplinarietà del progetto.

5. Piano di attività e metodologie d'indagine

Proporre, con completezza d'informazioni, una concatenazione logica delle azioni previste rispetto allo stato attuale delle conoscenze in materia, in ambito professionale e bibliografico, che consenta di valutare opportunamente l'adeguatezza dell'approccio metodologico nel raggiungimento degli obiettivi del progetto. Ciò deve consentire una descrizione analitica del progetto e la pianificazione di ogni elemento fornendo una base chiara per la definizione delle responsabilità, dei tempi e dei costi, utili in sede di verifica degli stessi e delle relazioni tra impegno lavorativo e finanziario, risorse disponibili e risultati.

6. Tempistica di svolgimento delle attività

Fasi di svolgimento del progetto e sviluppo temporale delle attività utilizzando il diagramma di GANTT (attività/tempo) che illustra lo sviluppo di una serie di attività nel corso del tempo.

Ad esempio, per definire il tempogramma delle prime attività che possono essere realizzate (1. Ricerca bibliografica: 3 mesi a partire dal 1° mese; 2. Definizione parcelle sperimentali: 1 mese a partire dal 2° mese, ecc.), dovranno essere compilate con un asterisco rispettivamente, le caselle 1, 2, 3 della riga di attività 1. "Ricerca bibliografica", la casella 2 della riga di attività 2. "Definizione parcelle sperimentali", ecc..

7. Valutazione dell'attività

Descrivere i sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità, individuando le variabili e gli indicatori adottati per la valutazione e la verifica del coordinamento generale del progetto, la gestione e lo stato di avanzamento delle singole attività, fasi ed azioni; tempi e modalità di misurazioni intermedie dell'impatto del progetto in funzione di eventuali revisioni delle attività e delle iniziative.

8. Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione

Utilità e ampiezza dello spettro dell'applicazione dei risultati della ricerca e potenzialità della comunicazione; capacità di incidere sulla realtà produttiva e sulla specifica filiera produttiva descrivendo le metodologie che favoriscono l'adozione dell'innovazione e le nuove acquisizioni che si intendono promuovere nelle capacità operative e/o conoscitive dei destinatari.

Indicare i criteri tecnici di cui si deve tenere conto per lo sviluppo di una sperimentazione più puntale e allargata, con il fine di collaudare l'innovazione nelle diverse condizioni ambientali, tecniche, ecc., anche nel caso in cui il soggetto che opererà tale attività sia diverso da quello che ha messo a punto l'innovazione.

9. Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione

Piano delle pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative, preparazione di materiale didattico, piano di sfruttamento di eventuali brevetti, organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento professionale, incontri divulgativi e visite tecniche per la presentazione delle innovazioni, specificandone l'ampiezza divulgativa anche in termini di utenti coinvolti. Anche nel caso in cui il soggetto che opererà tale attività sia diverso da quello che ha messo a punto l'innovazione ed operato il collaudo.

10. Istituzioni e personale

Schede di descrizione dell'ente proponente (punto 10.1; codice R) (nel caso di Associazioni temporanee è il mandatario), del responsabile-coordinatore (punto 10.2; codice R1) e del personale (punto 10.3; indicare codice con lettere dell'ente di appartenenza e numero progressivo). Unitamente alle informazioni anagrafiche riportare i *curricula* professionali del personale coinvolto nel progetto, in termini di titolo di studio, esperienza professionale acquisita ed attività di ricerca svolta, pubblicazioni scientifiche e divulgative specifiche del settore della ricerca per cui è stato proposto l'bando.

11. Partner, soggetti interessati, fornitori, sponsor

Schede di descrizione (punto 11.1), e del relativo personale (punto 11.2), coinvolti nel progetto. Indicare il codice di riferimento determinato da lettera: P (partner), S (soggetto interessato), F (fornitore), I (interessato) e numero progressivo nel caso di più soggetti per categoria (es. P1, P2,...).

N:B.Definizione dei ruoli che i soggetti coinvolti possono assumere:

- Ente proponente: soggetto responsabile del progetto (mandatario nel caso di AT)
- Partner: soggetto che partecipa alle attività del progetto e cofinanzia il progetto (mandante nel caso di AT).
- Fornitore: soggetto che fornisce una prestazione specifica a seguito della quale rilascia fattura a carico dell'Ente Proponente o dei partner.
- Interessato: soggetto che partecipa alle attività a titolo gratuito.
- Sponsor: soggetto che sponsorizza finanziariamente il progetto, senza partecipare alle attività.

12. Organizzazione della partnership

Descrizione del rapporto di collaborazione tra i partecipanti alla proposta progettuale, delle ripercussioni positive, della complementarità e delle sinergie derivanti dall'integrazione delle professionalità dei singoli partecipanti, tra cui le potenzialità di trasferimento dell'innovazione offerte dal coinvolgimento dei partner e degli interessati. Inoltre verranno descritti gli strumenti utilizzati per assicurare una buona comunicazione in seno alla partnership e le modalità di gestione del progetto tali da assicurare il coordinamento, per il rispetto delle scadenze, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, l'esecuzione di azioni correttive in caso di necessità, e la risoluzione dei conflitti e dei problemi di gestione.

Si provvederà quindi ad evidenziare chiaramente l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti all'interno del gruppo di ricerca, mediante la predisposizione della matrice di assegnazione delle responsabilità (punto 12.2).

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario nei punti 13 e 14, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

13. Risorse e cofinanziamento

13.1 Esplicitare l'allocazione delle risorse umane in dotazione ai singoli soggetti partecipanti al progetto e i relativi costi.

13.2 Esplicitare l'allocazione dei costi per ogni singolo soggetto. Nella voce "Servizi e Consulenze" riferita all'Ente proponente non devono essere incluse le spese per partner in quanto tali costi verranno esplicitati nelle tabelle appropriate che seguono.

13.3 Elencare le attrezzature delle quali si prevede l'acquisto indicando motivazione, uso e costo.

14. Analisi costi/benefici

Descrizione della congruità ed economicità dei costi relativamente agli obiettivi e alla struttura complessiva del progetto.

Deve essere evidenziata la diretta connessione fra i costi sostenuti e la migliore soluzione tecnica per ciascuna delle spese effettuate per le quali è disponibile una diversità di scelte.

I benefici ottenibili di ciascuna azione devono essere pertinenti agli obiettivi del progetto ed ottenibili per mezzo di un impiego di tempo e di risorse congrui.

Nel progetto si deve indicare la ripartizione dei costi secondo le seguenti voci:

- a. Personale

- b. Materiale durevole
- c. Materiale di consumo
- d. Servizi e consulenze
- e. Missioni e trasferte
- f. Spese generali

a. personale

Questa voce comprende:

- a) stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal progetto;
- b) borse di studio e contratti temporanei;

b. materiale durevole

Per materiali e attrezzature tecnico-scientifiche si intende il materiale acquistato (macchinari, attrezzature di campagna e di laboratorio, attrezzature informatiche) che presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) abbia durata prevista non inferiore alla durata dei lavori del progetto approvato;
- b) rientri nell'inventario del materiale durevole del titolare del progetto;
- c) sia considerato come bene d'investimento o come cespite in conto capitale nella prassi contabile del titolare del progetto.

Le spese del materiale durevole sono considerate imputabili a condizione che non vengano incluse sotto forma di ammortamento od altro nel calcolo delle spese generali; esse vengono di regola rimborsate in un'unica soluzione.

Ai fini del calcolo delle spese per materiale durevole, la durata media del predetto materiale è considerata di tre anni per le apparecchiature informatiche il cui prezzo d'acquisto non superi i 10.000 euro, e di cinque anni per restante materiale. È considerata imputabile solo la percentuale di spesa relativa all'uso del materiale ai fini specifici del progetto, quale risulta dal rapporto intercorrente tra il periodo di durata del progetto dopo la consegna del materiale e la durata media di quest'ultimo.

L'acquisto di materiale usato non è considerato ammissibile.

c. servizi e consulenze

Tale categoria di spesa riguarda i costi necessari per acquisire servizi da soggetti terzi quali, per esempio, consulenze specialistiche e collaborazioni professionali (sia occasionali che coordinate e continuative), manodopera agricola contoterzi, divulgazione, editing e pubblicazione;

d. materiale di consumo

Si intendono i beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo. Sono ammesse le principali categorie di spese necessarie per le attività di sperimentazione, dimostrazione e collaudo quali, per esempio, spese per colture, spese per allevamenti, spese per macchine agricole, spese per laboratori e serre, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi.

e. missioni e trasferte

Spese inerenti missioni effettuate in Italia e all'estero e direttamente imputabili alle iniziative in oggetto ed appartenenti essenzialmente alle seguenti tipologie: spese per percorsi in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, spese per vitto (per trasferta non inferiore alle 8 ore spesa per un pasto entro il limite di €22,26; per trasferta non inferiore alle 12 ore spesa per due pasti entro il limite di €44,26) e per pernottamenti (in alberghi appartenenti alla categoria massima "4 stelle"). I costi per

percorrenze chilometriche effettuate in auto sono rimborsati, nel caso di utilizzo di mezzo proprio e/o aziendale, in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde in vigore il primo giorno del mese. Sono altresì ammesse le spese relative a viaggi eseguiti con altri mezzi pubblici, nonché pagamenti di parcheggi qualora opportunamente documentati;

f. spese generali

Sono consentite tutte quelle spese in categorie di costi ben identificabili che sono funzionali, necessarie ed aggiuntive alle ordinarie attività, direttamente imputabili all'attività riguardante il progetto. Appartengono a tale categoria le seguenti spese: amministrazione e segreteria, manutenzione, telefoniche, di illuminazione e forza motrice, materiale uso ufficio, postali, di riscaldamento, condizionamento e pulizia uffici, assicurazione degli immobili, delle attrezzature e RC, acquisto di brevetti, software e licenze. Tali spese sono comunque ammissibili nel limite massimo del 10% del totale, solamente se i costi sono calcolati con metodi basati su elementi oggettivi, che possono essere provati e verificati, e che possono essere accettati in sede di esame della documentazione contabile presentata a rendiconto della spesa. Valutazioni soggettive o arbitrarie non sono accettabili.

(allegato tecnico 2)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Acronimo del progetto	
------------------------------	--

A) Validità tecnico scientifica del progetto

<i>punti 35</i>	Voto V	Peso parametro P	Punti (V x P/6)
Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)		10	
Obiettivi e benefici (4)		15	
Piano di attività e metodologie d'indagine (5)		10	

B) Organizzazione e gestione delle attività

<i>punti 10</i>	Voto V	Peso parametro P	Punti (V x P/6)
Tempistica di svolgimento delle attività (6)		5	
Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)		5	

C) Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione

<i>punti 15</i>	Voto V	Peso parametro P	Punti (V x P/6)
Modalità di collaudo e trasferibilità dell'innovazione (8)		10	
Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)		5	

D) Competenze e capacità dei proponenti

<i>punti 25</i>	Voto V	Peso Parametro P	Punti (V x P/6)
Istituzioni e personale (10)		10	
Partner (11)		5	
Organizzazione della partnership (12)		10	

E) Congruità di risorse e piano finanziario

<i>punti 15</i>	Voto V	Peso parametro P	Punti (V x P/6)
Risorse e cofinanziamento (13)		10	
Analisi costi/benefici (14)		5	

Firma del componente della commissione

(Esperto) _____

(allegato tecnico 3)

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

A) Validità tecnico scientifica del progetto

<i>punti 35</i>	<i>classi di punteggio</i>	<i>descrizione</i>
Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)	0÷2	Stato dell'arte e bibliografia datati e poco inerenti l'argomento. Problematiche poco interessanti per il contesto regionale.
	3÷4	Stato dell'arte e bibliografia discreti. Problematiche di interesse.
	5÷6	Stato dell'arte e bibliografia aggiornati, esaustivi ed inerenti. Fabbisogni chiari e calati nella realtà regionale.
Obiettivi e benefici (4)	0÷2	Obiettivi poco chiari, non originali, dai benefici fumosi. Obiettivi pertinenti una graduatoria diversa da quella indicata.
	3÷4	Obiettivi pertinenti e benefici di sicuro raggiungimento.
	5÷6	Obiettivi originali ed innovativi, dai benefici immediati di tipo scientifico e/o economico e/o sociale.
Piano di attività e metodologie d'indagine (5)	0÷2	Piano delle attività confuso, poco pertinente, metodologie inadeguate o non aggiornate.
	3÷4	Piano delle attività con approccio metodologico adeguato.
	5÷6	Piano delle attività chiaro, metodologie adatte e d'avanguardia.

B) Organizzazione e gestione delle attività

<i>punti 10</i>	<i>classi di punteggio</i>	<i>descrizione</i>
Tempistica di svolgimento delle attività (6)	0÷2	GANTT approssimativo e confuso, da cui non si comprende la successione delle attività.
	3÷4	GANTT e suddivisione della tempistica corretti.
	5÷6	GANTT adeguato e ben compilato. Suddivisione della tempistica nelle diverse attività, chiara e lineare.
Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)	0÷2	Monitoraggio inadeguato e troppo dilatato nel tempo. Insufficiente numero di confronti tra i partner e tra partner, Avepa e uffici regionali.
	3÷4	Monitoraggio adeguato. Adozione di indicatori adatti per stabilire lo stato di avanzamento dell'attività.
	5÷6	Buon approccio metodologico per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

C) Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione

<i>punti 15</i>	<i>classi di punteggio</i>	<i>descrizione</i>
Modalità di collaudo e trasferibilità dell'innovazione (8)	0÷2	Collaudo nullo o molto scarso. Nessuna innovazione in grado di incidere sulla realtà produttiva.
	3÷4	Collaudo efficace, buona trasferibilità dell'innovazione.
	5÷6	Collaudo ben progettato, trasferibilità dell'innovazione nel breve periodo ed efficace.
Iniziativa di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)	0÷2	Iniziativa di informazione inadeguate. Divulgazione dell'innovazione inefficace.
	3÷4	Sufficienti iniziative di informazione di divulgazione dell'innovazione in ambito regionale.
	5÷6	Informazione di elevata specializzazione. Buon trasferimento dei risultati ai portatori di interesse regionali.

D) Competenze e capacità dei proponenti

<i>punti 25</i>	<i>classi di punteggio</i>	<i>descrizione</i>
Istituzioni e personale (10)	0÷2	Personale con competenze poco inerenti alla tematica.
	3÷4	Personale con esperienza nel settore di interesse.
	5÷6	Personale altamente specializzato nella tematica e di comprovata competenza. Istituti di elevata specializzazione.
Partner (11)	0÷2	Partenariato esiguo e poco pertinente.
	3÷4	Più partner operanti nel settore, interessati alla tematica.
	5÷6	Partner adeguati, già operanti nel settore. Ampio partenariato. Soggetto responsabile del progetto esperto nella gestione di progetti.
Organizzazione partnership (12) della	0÷2	Partenariato modesto. Attività non suddivise in modo equilibrato tra i diversi partner.
	3÷4	Congruo partenariato. Buon coinvolgimento dei diversi partner.
	5÷6	Elevato coinvolgimento dei partner. Ottime sinergie tra le competenze dei diversi partner. Perfetta suddivisione delle responsabilità e dei compiti nell'ambito del partenariato.

E) Conguità di risorse e piano finanziario

<i>punti 15</i>	<i>classi di punteggio</i>	<i>descrizione</i>
Risorse e cofinanziamento (13)	0÷2	Costi sovradimensionati e/o non pertinenti. Non corretta imputazione del calcolo del contributo in natura.
	3÷4	Costi chiari e ben delineati. Cofinanziamento adeguato.
	5÷6	Costi ben delineati. Cofinanziamento adeguato. Presenza personale assunto ad hoc.
Analisi costi/benefici (14)	0÷2	Descrizione dei costi confusa. Costi poco pertinenti al raggiungimento degli obiettivi. Inconsistente descrizione delle soluzioni tecniche previste e delle motivazioni di scelta. Obiettivi fumosi. Obiettivi che richiedono un impiego di tempo e risorse eccessivi.
	3÷4	Costi congrui per il raggiungimento degli obiettivi e la struttura del progetto. Buona descrizione nella scelta tra le soluzioni tecniche plausibili. Obiettivi pertinenti ottenibili mediante un impiego di tempo e di risorse idoneo.
	5÷6	Costi congrui per gli obiettivi e la struttura del progetto, volti al raggiungimento della migliore economicità. Ottima descrizione della scelta tra le soluzioni tecniche plausibili.

**MISURA/SOTTOMISURA : 125- INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA
AZIONE : 1 - Viabilità infrastrutturale**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale

Il recupero del patrimonio silvicolo nel suo complesso risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio.

Gli interventi infrastrutturali in argomento si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare nel complesso le condizioni di accesso ai singoli fondi, purché pianificati e realizzati a livello comunale.

1.2. - Obiettivi

L'obiettivo prioritario è quello di garantire l'accesso alle proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la manutenzione straordinaria delle reti viarie sovraziendali di carattere infrastrutturale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività silvicole e malghive che ha caratterizzato negli ultimi anni le aree poco servite.

Per infrastruttura viaria si intende l'intervento a servizio di più unità colturali o proprietà diverse.

L'intervento mantiene il carattere di infrastrutturalità anche se interessa una sola proprietà purché sia comunale e abbia le caratteristiche di interesse territoriale vasto, cioè, data l'ampiezza della proprietà e delle superfici forestali interessate, la viabilità assume funzione di collegamento di porzioni territoriali importanti (es: dal fondovalle al crinale, dai boschi ai pascoli, versanti opposti e comprese isolate ecc.).

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato 6 al PSR).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Amministrazioni comunali singole e Comunità Montane.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Si definisce strada silvopastorale infrastrutturale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco o al pascolo.

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se l'intervento ricade nel comune censuario di riferimento o di proprietà del richiedente.

Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente, indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento, deve essere titolare di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure deve produrre una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali capillari in relazione alla densità del sistema viario comunale esistente.

E' ammessa una sola domanda per Comune e per bando.

Le strade di servizio all'interno delle malghe sono escluse dal contributo.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo. Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

- a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
- c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili;

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal richiedente per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Le strade silvopastorali finanziate potranno essere aperte al traffico veicolare qualora abbiano finalità, oltre che produttiva, anche turistico-ricreativa e protettiva (es: protezione ed estinzione degli incendi boschivi) e siano quindi in grado di garantire un uso multifunzionale dei boschi e/o pascoli a cui afferiscono.

Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immutabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni (punto 2.1, lettera d del bando), devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 4.000.000,00 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 90% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 40.000,00 € a un massimo di 200.000,00 €.

Vista la finalità pubblica che rivestono gli interventi di cui al paragrafo 3.1 (viabilità infrastrutturale silvopastorale a beneficio dell'intera collettività) e considerato che i soggetti pubblici di cui al paragrafo 2.1 agiscono, nella fattispecie, nell'ambito delle loro attività istituzionali con finalità non economiche, ai finanziamenti concessi in forza della presente azione non si applica la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in ventiquattro mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	2) Svantaggio altitudinale: sopra i 1400 m:	4
	tra 1000 e i 1400 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici	3) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	3
		5
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	4) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	5) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Aver provveduto all'accertamento e al riordino degli usi civici	6) Aver attivato o concluso la procedura di accertamento (vedi nota 4).	2,5
Strade intercomunali	7) Il punteggio viene attribuito qualora l'intervento riguardi la costruzione o la manutenzione straordinaria di viabilità tali da consentire il collegamento tra strade di comuni adiacenti (vedi nota 5)	2
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità:	
	a) superiore al 70 %	2
	b) superiore al 40 e fino al 70%	1
	c) fino al 40%	0,6
Indice di frammentazione	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente	

della proprietà	proprietà forestale frammentata:	
	c) maggiore del 60%	3
	d) maggiore del 40%	1,2

Ai fini della attribuzione dei punteggi 3 (Svantaggi orografici), 8 (Coefficiente di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato G alla DGR n. 4083/2009.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tal fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Si ha titolo al punteggio qualora le terre di uso civico siano state accertate con relativa DGR ovvero sia stato attivato il procedimento di accertamento di cui all'art. 4 della LR 31/94 attraverso la presentazione dell'istanza di nomina del perito istruttore ai sensi delle relative norme di attuazione approvate con DGR 6641/95, da allegare alla domanda.

Nota 5. Il punteggio viene attribuito sia nel caso in cui l'intervento riguarda una strada che si colleghi ad una già esistente in un comune adiacente sia nel caso preveda il collegamento con analogo intervento oggetto di contribuzione comunitaria. In sede progettuale dovranno essere approfonditi i relativi aspetti per fornire all'istruttore elementi certi per l'attribuzione del punteggio.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo

- (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica;
5. documentazione che dimostri la titolarità di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure allegare una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la specifica convenzione di cui al par 2.2 del bando;
 6. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
 7. nei casi in cui le Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 3.3.
 8. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
 9. presa d'atto movimenti terra di cui all'art. 53 della PMPF;
 10. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
 11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
 12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 12 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 8 al n. 12, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA: 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA

AZIONE: n. 2 - Miglioramenti infrastrutturali delle malghe

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, valorizzazione socio-culturale, ecc.), l'obiettivo principale è mantenere per il futuro una presenza significativa dell'alpicoltura per contrastare il processo di abbandono nel settore agricolo nelle zone montane.

Gli interventi di questa misura si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni del complesso malghivo.

1.2 - Obiettivi

La misura si propone di incentivare, tramite interventi infrastrutturali, il miglioramento fondiario delle malghe.

Più specificatamente, mediante interventi infrastrutturali, gli ulteriori obiettivi operativi sono:

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi;
- migliorare la gestione dell'alpeggio.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle zone montane del territorio regionale di cui al Reg. 1698/05, art. 50, comma 2 (Allegato 6 al PSR).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- a- Comuni
- b- Altri Enti Pubblici
- c- Proprietà collettive (Regole e comunioni familiari)
- d- Consorzi tra proprietari di malghe
- e- Associazioni tra proprietari di malghe, riconosciute ai sensi del D.P.R. 10/02/2000, n. 361.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è "un'unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito".

I proprietari singoli privati non possono accedere al contributo.

I Consorzi e le Associazioni tra proprietari di malghe devono presentare i seguenti requisiti:

- lo statuto/atto costitutivo deve prevedere tra le proprie finalità la realizzazione degli interventi di cui alla presente Azione;
- i soggetti rappresentati devono essere proprietari di malghe.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di codice fiscale (CUAA)

E' obbligatoria la destinazione a monticazione delle malghe a seguito degli interventi effettuati nell'ambito della presente azione.

Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Al fine di assicurare il carattere infrastrutturale degli investimenti, gli interventi connessi alla presente azione, che hanno lo scopo di assicurare la fornitura di servizi primari con adeguata tecnologia, devono di norma, interessare una pluralità di fondi o di proprietari e conduttori dei medesimi. Interventi isolati sono consentiti solo nei casi in cui l'intervento a rete non risulti fattibile per motivi territoriali (elevata pendenza, isolamento, distanza dalla rete principale, ecc.) o per evidente antieconomicità del collegamento infrastrutturale a rete. Si precisa che, anche in tali casi, il beneficiario dell'aiuto è il titolare dell'infrastruttura e non il proprietario o il gestore del fondo servito dall'infrastruttura stessa.

Pertanto la domanda di aiuto viene presentata dai richiedenti così come individuati al punto 2.1, i quali per l'esecuzione daranno incarico ai soggetti titolati ad eseguire l'infrastruttura di cui si tratta secondo la normativa applicabile. In base alla medesima normativa sarà regolata la gestione successiva alla realizzazione per quanto attiene ad aspetti come la destinazione d'uso, la proprietà e la manutenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento infrastrutturale delle malghe.

3.1.1 - Interventi

Sono da considerarsi infrastrutture, ai fini dell'ammissibilità, le opere a rete per il trasporto dei materiali energetici, (gasdotti, elettrodotti), di comunicazione (rete telefonica), delle risorse idriche (acquedotti), di scarico (fognature). Nello specifico, per il miglioramento fondiario infrastrutturale della malga le opere che possono essere realizzate sono le seguenti:

- a.interventi di elettrificazione e di allacciamento telefonico e/o di produzione di energia con sistemi ecocompatibili;
- b.costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche, impianti di potabilizzazione, di riscaldamento dell'acqua, di scarico (fognature);
- c.interventi finalizzati alla realizzazione/ripristino di aree adibite all'abbeveraggio del bestiame e di vasche per la raccolta delle acque meteoriche qualora tali interventi assumano carattere infrastrutturale.

3.1.2 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dal documento di indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 4083/2009.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Nel caso degli elettrodotti la spesa sarà determinata sulla base del preventivo elaborato dal gestore della rete. Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

I limiti e le condizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso degli elettrodotti per i quali l'intervento può essere finanziato sulla base del preventivo elaborato da parte del gestore della rete.

Sono esclusi dal sostegno gli interventi ordinari di miglioramento dei pascoli e dei prato-pascoli degradati.

Non sono ammessi a contributo gli interventi già oggetto di finanziamenti pubblici, aventi la medesima natura e caratteristica, risalenti a meno di 5 anni dalla conclusione dei medesimi.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di €1.500.000,00 euro.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85 % della spesa ammissibile a contributo per i soggetti pubblici e del 75 % per i soggetti privati

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile a contributo è di € 15000,00 per singola istanza. La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 500.000,00 per singola istanza.

Vista la natura degli interventi di cui al punto 3.1 (miglioramenti infrastrutturali delle malghe afferenti essenzialmente al settore agricolo), ai finanziamenti concessi nell'ambito della presente azione non si applica la normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (art. 42 del Testo sul Funzionamento dell'Unione Europea).

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il richiedente, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data stabilita dagli Indirizzi Procedurali, dovrà presentare la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei lavori eseguiti.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aree protette	Aree a parco	2,5
Svantaggi altitudinali	- sopra i 1400 m. slm;	4
	- tra 1000 e 1400 m. slm. (Vedi nota 1)	2
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	7
Presenza di attività agrituristica	E' presente in malga attività agrituristica (vedi nota 2)	1
Riduzione degli impatti ambientali	Adozione di soluzioni eco-compatibili per quanto riguarda i materiali impiegati, le tecnologie adottate e l'organizzazione esecutiva degli interventi	3
Aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 3)	6
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento (vedi nota 4): - dal 26 % al 46%	3
	- oltre il 46 %	5

Nota 1. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% in una classe altitudinale).

Nota 2. Nell'anno precedente alla pubblicazione del bando deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

Nota 3. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 4. Ai fini della attribuzione dei punteggi per svantaggi orografici si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato G alla DGR n. 4083/2009.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine della malga interessata dall'intervento. Nel caso in cui l'intervento interessi più malghe, si considera l'altitudine della malga più alta. La quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga (mappa catastale e corografia scala 1:10.000), superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;
6. preventivi nel caso di interventi di elettrificazione e di allacciamento a linee esistenti; nel caso degli elettrodotti il preventivo elaborato da parte del gestore della rete sostituisce la documentazione di cui al punto 4;
7. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. documentazione di assunzione impegno alla destinazione a monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a decorrere dalla data fissata dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A della DGR n. 4083/2009;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. provvedimento autorizzativo di cui all'art. 54 della Prescrizioni di Massima e norme di Polizia Forestale;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 15 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 10 al n. 15, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
6. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dell'esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

MISURA 144 – AZIENDE AGRICOLE IN VIA DI RISTRUTTURAZIONE IN SEGUITO ALLA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La riforma dell'OCM tabacco approvata con il regolamento CE n. 864/2004 ha previsto, dopo un periodo transitorio (2006-2009) in cui era ammesso il disaccoppiamento parziale (scelta nazionale), il disaccoppiamento totale a partire dal 2010 con il trasferimento del 50% delle originarie risorse finanziarie all'interno della dotazione per le misure di sviluppo rurale.

Al capitolo 3.1.2 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono stati analizzati gli effetti previsti in relazione alla riforma dell'OCM del settore tabacco, connessi alla riduzione dei pagamenti diretti e al loro disaccoppiamento, che comportano, tra gli altri, fabbisogni di intervento rivolti alla ristrutturazione o riconversione del settore.

1.2 Obiettivi

Per i tabacchicoltori interessati, a causa della riforma dell'OCM, da riduzioni sostanziali del valore dei pagamenti diretti loro concessi conformemente al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, sarà possibile accordare, a decorrere dall'esercizio 2011, un sostegno alla ristrutturazione o riconversione forfettario, transitorio, decrescente e non discriminatorio. Tale sostegno intende aiutare i tabacchicoltori ad adattarsi ai cambiamenti attraverso una ristrutturazione aziendale all'interno del settore o una riconversione colturale.

1.3 Ambito territoriale

Tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

Agricoltori, così come definiti all'art.2 del Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio del 19/01/2009, che hanno coltivato tabacco a fini commerciali nel 2009 e nel 2010, che s'impegnano a coltivarlo nel triennio successivo e che presentano un piano aziendale di ristrutturazione o riconversione. Sono, altresì, ammessi ai benefici gli agricoltori che nel corso del 2010 e del 2011, comunque prima della presentazione della domanda a valere sulla presente misura, sono subentrati in aziende condotte da parenti fino al secondo grado che nel 2009 abbiano coltivato tabacco a fini commerciali.

L'effettiva coltivazione del tabacco deve risultare dalle domande presentate ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e s.m.i. (Regime di Pagamento Unico)

2.2 Criteri di ammissibilità

2.2.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell'impresa):

1. possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo come definito all'art. 2135 del Cod. Civ.;
2. essere titolari di una partita IVA con Codice di attività agricolo;

Nel caso di società di persone, di cooperative agricole, di società di capitali, lo statuto o l'atto costitutivo devono prevedere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Cod Civ. e tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio, ad almeno un socio amministratore e ad almeno un amministratore.

2.2.2 Requisiti oggettivi (dell'impresa):

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

2. Iscrizione all'anagrafe del Settore Primario;
3. Presenza in Veneto di almeno una UTE come definita dall'art 1 del DPR 1/12/1999 n. 503;
4. Aver coltivato almeno 5000 mq di tabacco, a fini commerciali, nell'anno 2009 e nel corso del 2010.
5. Impegnarsi a coltivare almeno 5000 mq di tabacco nel triennio successivo (anni 2011, 2012 e 2013);
6. Aver presentato domanda unica di pagamento negli anni 2009 e 2010 e impegnarsi a presentarla nel triennio successivo (2011, 2012 e 2013);
7. Aver subito una riduzione di almeno il 25% dei pagamenti diretti richiesti con la domanda unica 2010 ed erogati, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, art. 29, par. 2, entro il termine del 30 giugno 2011, rispetto ai pagamenti diretti richiesti con la domanda unica 2009 ed erogati entro il termine del 30 giugno 2010 ai sensi del medesimo art. 29 del Reg. (CE) 73/2009. Per pagamenti diretti si intendono i pagamenti di cui alla lett. D), art. 2, del Reg. (CE) 73/2009;
8. Presentare un piano aziendale che descriva gli aspetti principali della ristrutturazione o riconversione previste e dettagli gli interventi proposti per il raggiungimento degli obiettivi specifici.
9. Impegnarsi a rinunciare alla presentazione della domanda in altre Regioni per bandi della medesima misura (Misura 144).

Quanto previsto ai punti 4. e 5. è subordinato all'approvazione, da parte dei Servizi della Commissione europea, della proposta di modifica alla Scheda della Misura 144 del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto. I richiedenti sono, pertanto, tenuti a sottoscrivere nella domanda la presa d'atto che le condizioni di accesso relative alla superficie minima coltivata negli anni di riferimento e nel triennio successivo, potranno subire una modifica nel caso in cui i Servizi della Commissione non dovessero accogliere la proposta di modifica. In tale eventualità il limite minimo di superficie coltivata nel 2009 e nel 2010 e da coltivare nel triennio successivo è pari a 1 ha.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

L'azione regionale è volta a favorire interventi di ristrutturazione o riconversione che mirano a contenere gli effetti negativi della riforma OCM.

3.1 Tipo di interventi

1. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature finalizzati alla ristrutturazione o alla riconversione colturale, compresi gli apprestamenti per l'essiccazione del tabacco Burley.
2. Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), al commercio elettronico, all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning).
3. Realizzazione di impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti rinnovabili (fotovoltaico realizzato su edifici). La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile.
4. Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione).
5. Ammodernamento irriguo e/o riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammessi i costi sostenuti per dotazioni, hardware e software previsti al paragrafo precedente. Le spese previste dovranno essere effettuate entro il 30 novembre 2012.

3.3 Limiti e condizioni

3.3.1 Limiti settoriali

Il settore produttivo per il quale è ammesso l'intervento è quello tabacchicolo. L'ammissibilità agli investimenti è condizionata dalla coerenza e complementarietà della normativa sullo sviluppo rurale con le rispettive Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) come evidenziato nel cap. 10 del Programma di Sviluppo Rurale.

3.3.2 Investimenti non finanziabili

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

1. investimenti strutturali;
2. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
3. le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;
4. le spese per l'acquisto di animali non da vita, piante annuali e loro messa a dimora;
5. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
6. i semplici investimenti di sostituzione;
7. impianti ed attrezzature usati;
8. spese di noleggio attrezzature;
9. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
10. spese di perfezionamento e di costituzione prestiti;
11. oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
12. IVA;
13. altre imposte e tasse;
14. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

3.3.3 Durata degli impegni/vincoli

Le aziende, così come individuate al punto 2.1, devono aver presentato domanda unica di pagamento nell'anno 2009 e nell'anno 2010 e si impegnano a presentarla negli anni 2011, 2012 e 2013.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a € 3.500.000.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il contributo è costituito da un aiuto forfetario e decrescente negli anni 2011, 2012 e 2013.

Il sostegno è limitato ai seguenti massimali:

- 4.500 euro nel 2011
- 3.000 euro nel 2012
- 1.500 euro nel 2013

e, in ogni caso, la prima annualità non potrà superare il 50% della riduzione dei pagamenti diretti del 2010 rispetto al 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003. Negli anni 2012 e 2013, il sostegno forfetario non potrà essere superiore a quanto corrisposto per la prima annualità (es.: differenza pagamenti

diretti 2009 e 2010 uguale a 5.500 €. Aiuto forfetario 2011 uguale a 2.750 € (50% della differenza), aiuto forfetario 2012 pari a 2.750 €; aiuto forfetario 2013 pari a 1.500 €.

L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista in un'unica soluzione per ognuna delle annualità previste. Non saranno erogati contributi di entità inferiori a 500 euro annui.

Il contributo complessivamente erogato non può essere superiore alla spesa ammessa in sede di verifica del piano aziendale.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Verranno ammesse a finanziamento tutte le istanze considerate ammissibili.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE

6.1 Presentazione della domanda

Le domande di aiuto ai sensi del presente bando sono presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento fino al 30 settembre 2011.

La domanda di aiuto, presentata su apposito modulo predisposto da AVEPA e secondo le modalità definite dalla medesima Agenzia, dovrà comprendere tutte le informazioni e le dichiarazioni previste a pena di inammissibilità.

Con riferimento ai massimali di cui al punto 4.2, il richiedente si impegna a presentare, per la terza annualità, la domanda di pagamento pena la decadenza dell'istanza e la restituzione di tutti gli importi percepiti anche per gli anni precedenti, fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore. Per la prima annualità la domanda di pagamento coincide con la domanda di aiuto; per la seconda annualità, la domanda di pagamento viene attivata in modo automatico dal sistema.

6.2 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali approvati dalla Giunta Regionale di cui all' Allegato A alla DGR 4083/09 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. iscrizione, come impresa agricola, alla CCIAA;
 - b. di disporre almeno di una UTE (Unità Tecnico Economica) con sede ubicata in Regione Veneto;
 - c. impegno a presentare la domanda di pagamento in ciascuno dei tre anni successivi a quello di presentazione della domanda di aiuto (la domanda di adesione alla misura 144 è triennale).
3. Piano aziendale, sottoscritto dal richiedente l'aiuto, nel quale siano riportati:
 - gli obiettivi che l'impresa intende realizzare con il progetto di ristrutturazione o riconversione;
 - la descrizione analitica degli interventi previsti;
 - le eventuali modifiche nella situazione aziendale (colture, allevamenti) a seguito dell'intervento.

Per tutti gli aspetti generali non trattati nel presente bando si fa riferimento al documento di indirizzi procedurali di cui all' Allegato A alla DGR 4083/09 e s.m.i.

6.3 Istruttoria e pagamenti

- a) entro il 2 dicembre 2011, AVEPA effettua l'istruttoria e, con decreto, provvede a definire le istanze finanziabili e quelle non ammesse a finanziamento;

- b) entro il 30 novembre 2012, AVEPA provvede al pagamento della seconda annualità;
- c) entro il 15 febbraio 2013, i beneficiari presentano domanda per il pagamento della terza annualità;
- d) entro il 31 luglio 2013, AVEPA provvede al pagamento della terza annualità.

6.4 Monitoraggio e verifica del Piano aziendale

Dopo 12 mesi dalla data di concessione del sostegno e, comunque, entro il 30 aprile 2013, AVEPA effettua la valutazione del piano aziendale attraverso l'analisi dei documenti fiscali comprovanti le spese effettuate. Al momento della valutazione, gli investimenti effettuati devono risultare installati e, almeno potenzialmente, funzionanti. A tal riguardo, entro il 15 febbraio 2013, i beneficiari presentano, contestualmente alla domanda di pagamento della terza annualità, la documentazione comprovante la spesa ammissibile. Quest'ultima deve risultare almeno pari al 100% dell'aiuto forfetario complessivo autorizzato in sede di approvazione della domanda, pena la decadenza totale del Piano e il recupero delle provvidenze pubbliche accordate, fatte salve le cause di forza maggiore. AVEPA accerta la congruità della documentazione presentata e verifica la realizzazione di quanto previsto nel piano aziendale.

7. ALLEGATO TECNICO

OBIETTIVO GENERALE	OBIETTIVI SPECIFICI	MACROINTERVENTO	DETTAGLIO INTERVENTO
Riconversione/ ristrutturazione aziendale della coltivazione del tabacco	aumento del reddito/riduzione dei costi	1) Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature finalizzati alla ristrutturazione o riconversione aziendale	Attrezzatura per la difesa delle colture (vigneti/frutteti/oliveti)
			Attrezzatura per la raccolta meccanica (uva/frutta/olive)
			Attrezzatura per la potatura meccanica dei vigneti
			Attrezzatura enologica
			Impianti per la lavorazione, condizionamento, conservazione e confezionamento di frutta/olive
			Attrezzature zootecniche per la gestione dell'allevamento e dei reflui
			Attrezzature zootecniche per la foraggicoltura e la gestione dei pascoli
			Trattrici speciali da montagna
			Trattrice speciale a trazione integrale con pianale polifunzionale (montagna)
			Motofalciatrice e/o motocoltivatore semovente adatti per operare in pendenza (montagna)
			Macchinari e attrezz. - gestione (altre colture)
			Macchinari e attrezz. - distribuzione concimi e antiparassitari (altre colture)
			Macchinari e attrezz. - raccolta prodotti (altre colture)
			Macchinari e attrezz. - per lavorazione e conservazione prodotti (altre colture)
			Trattrici
			Macchine per lavorazione terreno
			Macchine per gestione e distribuzione fertilizzanti chimici
			Macchine per gestione e distribuzione concimi organici
			Macchine per gestione e distribuzione antiparassitari
			Macchine trapiantatrici
			Macchine seminatrici
			Macchine per la potatura
			Macchine per il diserbo
Macchine per la raccolta			
Macchine per altre operazioni colturali			

	miglioramento della qualità		
			Macchine per la fienagione
			Macchine movimentazione, trasporto e stoccaggio foraggio
			Altre macchine
			Attrezz. varie per serre
			Attrezz. varie per strutture mobili di difesa
			Attrezz. varie per tunnel o altro per colture protette
			Attrezz. varie per pulizia foraggio
			Attrezz. varie per recinzioni, paddock ed impermealizz.
			Attrezz. varie per preparazione mangime del bestiame
			Attrezz. varie componenti per impianti ricoveri animali
			Attrezz. varie componenti per sistemi riduzione insetti
			Attrezz. varie componenti per sistemi stoccaggio reflui
			Attrezz. varie per riscaldamento e recupero calore
			Altre Attrezzature
			Macchinari e attrezz. - per caseificio
			Macchinari e attrezz. - per cantina
			Impianto di mungitura (fisso)
			Impianto automatico alimentazione bestiame
			Impianto abbeveraggio
			Macchinari e attrezz. - per produzione olio
			Macchinari e attrezz. - per lavor.e confez. prod. orticoli
			Macchinari e attrezz. - per molini
			Macchinari e attrezz. - per la preparazione di mangimi
			Macchinari e attrezz. - per lavorazione e confezion. uova
			Macchinari e attrezz. - altri prodotti
			Attrezz. varie per pompa per l'acqua (non riconversione)
			Attrezz. varie per l'irrigazione (non riconversione)
			Attrezz. varie per fertirrigazione (non riconversione)
			Investimenti strutturali per la produzione di energia termica da pannelli solari
			Apprestamenti per l'essiccazione del tabacco Burley

	Introduzione tecnologie informatiche e digitali	2) Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), all'acquisizione di competenze digitali (e-skills) e all'apprendimento in linea (e-learning)	Acquisizione hardware e software per l'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) Acquisizione hardware e software per acquisizione competenze digitali (e-skills) Acquisizione hardware e software per l'apprendimento in linea (e-learning)
	Risparmio energetico/ produzione energia	3) Realizzazione di impiantistica per la produzione di energia, a esclusivo utilizzo aziendale (valore espresso in kW/h), a partire da fonti rinnovabili (fotovoltaico realizzato su edifici). La produzione di energia dovrà essere effettuata con criteri che assicurino la connessione con l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile	Investimenti per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico (realizzato su edifici)
	sviluppo pratiche agronomiche conservative	4) Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione).	Acquisto di dispositivi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura di precisione) (#) Acquisto di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale (agricoltura conservativa) (#) Acquisizione hardware e software per agricoltura di precisione/conservativa (#)
	risparmio delle risorse idriche con riconversione	5) Ammodernamento irriguo e/o riconversione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue	Riconversione sistemi irrigui
risparmio delle risorse idriche senza riconversione	Ammodernamento sistemi irrigui		
			(#) L' agricoltura di precisione è una strategia gestionale dell'agricoltura che si avvale di moderne strumentazioni ed è mirata all'esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle effettive esigenze culturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo. (Es: sistemi di guida assistita; dotazioni per la raccolta dei dati in campo; dotazioni per il dosaggio variabile) L' agricoltura conservativa è costituita da un insieme di pratiche agricole ed agronomiche complementari tra le quali l'alterazione minima del suolo (tramite la semina su sodo o la lavorazione ridotta del terreno) al fine di preservare la struttura, la fauna e la sostanza organica del suolo;

MISURA/SOTTOMISURA: 226 - RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI

AZIONE 1 - Ricostituzione del potenziale forestale

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

Disastri naturali e incendi boschivi costituiscono un grave elemento di perturbazione dell'equilibrio del territorio. Il dissesto idrogeologico se non efficacemente controllato può causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali esistenti nelle aree collinari e montane e minacciare l'incolumità delle popolazioni residenti. In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile per evitare che il fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili, ripristinando il territorio interessato dal dissesto, o facendo opera di prevenzione.

L'attività di prevenzione dai fenomeni di degrado delle foreste, inoltre, è richiamata nelle normative comunitaria, nazionale e regionale quale forma di intervento prioritario al fine di massimizzare l'effetto antierosivo e di prevenzione dei fenomeni di piena, e la conseguente protezione idrogeologica universalmente riconosciuti a foreste in ottimale stato vegetativo rispetto ai boschi degradati che potrebbero essere causa indiretta o diretta di fenomeni di instabilità idrogeologica. Le finalità della misura, oltre ad attivare azioni preventive di disastri naturali, è anche quella di assicurare la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato dai disastri medesimi.

1.2. - Obiettivi:

Gli obiettivi generali concernono il miglioramento dell'ambiente e delle zone di campagna, la conservazione del paesaggio agricolo e forestale, il contrasto al cambiamento climatico e la tutela del territorio così come indicato negli orientamenti strategici comunitari.

La Misura, in particolare si prefigge i seguenti obiettivi specifici:

- A. ricostituzione del potenziale delle foreste danneggiate da disastri o calamità naturali di origine abiotica.
- B. ripristino estensivo delle aree interessate da dissesti idrogeologici
- C. miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a rischio idrogeologico
- D. miglioramento ecologico e strutturale dei boschi danneggiati da disastri naturali.
- E. riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste
- F. sequestro del carbonio nelle foreste e prevenzione delle emissioni di CO₂

Visti i suddetti obiettivi, connessi alla salvaguardia e alla tutela del territorio, le operazioni finanziante nell'ambito della presente azione sono da considerarsi di pubblico interesse.

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.2

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole o associate, proprietari di boschi, Imprese forestali, singole o associate, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, Regione Veneto e altri Enti regionali; Consorzi di bonifica e Comunità Montane che siano titolari di competenze amministrative in materia e che abbiano la disponibilità dei terreni sui quali effettuare gli interventi.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento firmato dal proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti, il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi finalizzati alla ricostituzione delle superfici forestali degradate/danneggiate da incendi o da calamità⁹ naturali consistenti in:

1. interventi selvicolturali in aree percorse da incendi o in aree danneggiate da eventi calamitosi di origine meteorologica (es: schianti da vento/neve):
 - A. taglio piante morte o compromesse;
 - B. riceppatura dei cedui;
 - C. sfolli e/o diradamenti;
 - D. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con specie arboree autoctone e, nel caso di aree percorse da incendi, con le specie a medio-bassa influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio di cui alla tabella del successivo punto 7 (Allegato Tecnico 2). Sono ammessi a finanziamento anche gli eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora.

2. miglioramento dell'assetto ecologico e stabilizzazione/recupero di aree in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali) anche con tecniche di ingegneria naturalistica:
 - A. Taglio piante morte o compromesse;
 - B. Opere di captazione e drenaggio acque superficiali;

⁹ Ai fini del presente bando vanno considerati gli eventi particolarmente intensi che arrecano danno alle persone, alle cose o all'ambiente causati da fenomeni naturali prevalentemente di origine geologica e meteorologica.

- C. Interventi di scoronamento e conguaglio del terreno;
- D. Interventi di consolidamento del versante (es: realizzazione/ripristino viminate, graticciate, fascinate, cordonate, palizzate, palificate, rinverdimenti);
- E. Interventi di ripristino corsi d'acqua e consolidamenti spondali (es: asportazione detriti accumulati nelle sezioni idrauliche, realizzazione/ripristino briglie, grate, gabbionate, scogliere, consolidamenti spondali con legno, pietrame, piantagioni, inerbimenti).

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per gli interventi di cui al punto 3.1.1, ivi compreso l'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod., nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Ai fini del presente bando vanno considerati solo gli interventi in cui sussiste la comprovata necessità ad intervenire per la ricostituzione del potenziale forestale adeguatamente documentata dal tecnico con specifica relazione e riferimenti a fatti storici (es. per gli incendi: scheda rilevamento dell'incendio; per i dissesti idrogeologici: segnalazione del dissesto da parte del Comune agli uffici regionali preposti).

Nel caso di ricostituzione del potenziale forestale di boschi danneggiati dagli incendi, si applica quanto previsto dalla normativa di settore (Riferimento L. 353/2000 – art. 10).

Gli interventi selvicolturali volti al recupero dei popolamenti danneggiati da incendi potranno essere ammessi a contributo solo se i relativi soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco nei 5 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Gli interventi selvicolturali volti al recupero dei popolamenti danneggiati da altri eventi calamitosi abiotici come gli schianti, sradicamenti, danni da valanghe potranno essere ammessi a contributo solo se i relativi soprassuoli sono stati interessati da danni di natura abiotica nei 5 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ai fini dell'ammissibilità i suddetti eventi devono essere di entità uguale o superiore a 60 mc/ha di piante danneggiate. Sarà cura del tecnico progettista effettuare le stime oculari o i rilievi dendrometrici necessari alla quantificazione del danno, riportandone modalità e relativi valori nella relazione tecnica di cui al successivo punto 6.1.

Gli interventi di miglioramento dell'assetto ecologico e di stabilizzazione/recupero di aree dissestate potranno interessare solo le aree già soggette a fenomeni di dissesto idrogeologico o a valanghe nei 10 anni precedenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Vista poi la tipologia degli interventi di cui alla lettera E (consolidamenti spondali o interventi in alveo) gli stessi possono essere realizzati anche in zone non boscate purchè situate in ambito forestale ovvero in zone limitrofe al bosco. Nell'ambito della presente misura sono da considerarsi "limitrofe al bosco" tutte le aree situate ad una distanza non superiore a 300 metri dalla superficie boscata di riferimento.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

Per le suddette piantagioni devono essere utilizzate piante autoctone ecologicamente coerenti con l'ambiente forestale oggetto dell'intervento.

Sono esclusi tutti gli interventi legati a danni al bosco di chiara origine biotica.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio, qualora richiesto, deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e privilegiando, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

E' fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui alla DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessario.

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

Nei terreni oggetto di intervento sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali successivi purchè ve ne sia la necessità e non ne venga alterata la destinazione d'uso e la funzione preminente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.500.000 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 100 % della spesa ammessa

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000 € e quellamassima ammissibile non deve superare i 100.000 €.

Nel caso degli interventi selvicolturali, il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 7.500 € (IVA esclusa). La superficie minima di intervento è pari ad 1,34 Ha.

Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dalle operazioni colturali del soprassuolo.

Qualora se ne configurino le condizioni qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006. L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell'Aiuto n° 5744 del 14/04/2011.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m	2
	tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)	1
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	3
		5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Indice di boscosità del comune	Indice di boscosità: a) superiore al 70 %	2
	b) superiore al 40 e fino al 70%	1
	c) fino al 40%	0,6
Indice di frammentazione della proprietà	Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 5): e) maggiore del 60% f) maggiore del 40%	3
		1,2
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 4).	1
Pericolo di incendi limitatamente agli interventi di recupero dei popolamenti danneggiati	Per tipologia di riferimento secondo la tabella di cui al punto 7 "Allegati tecnici": • Potenziale pirologico inferiore a 25;	0

dal fuoco	• Potenziale pirologico uguale o superiore a 25 e inferiore o uguale a 30;	3,5
	• Potenziale pirologico superiore a 30. (vedi nota 5)	5,5

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, la cui minuta sia agli atti della Struttura forestale competente. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

Nota 5. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto qualora necessario;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica;

5. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
6. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2;
7. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando;
8. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 2.2 del bando;
9. scheda di rilevamento dell'incendio nel caso di interventi selvicolturali finalizzati alla ricostruzione delle superfici forestale percorse da incendio;
10. documentazione comprovante la segnalazione del dissesto da parte del Comune agli Uffici regionali preposti nel caso di interventi di ricostituzione del bosco in seguito a dissesti idrogeologici;
11. progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento;
12. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
13. autorizzazione di cui all'art. 10 della L. 353/2000 per gli interventi di ricostituzione del potenziale forestale di boschi danneggiati dagli incendi;
14. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessario;
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.;
16. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa, qualora pertinenti;
17. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e 54 delle PMPF, qualora pertinenti.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 10, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 11 al n. 17, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 11 al n. 17, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;

5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico di esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

7 Allegati tecnici

Allegato tecnico 1 - Tabella dei potenziali pirologici tratta dal Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.¹⁰

TIPO	SOTTOTIPO	VARIANTE	POTENZIALE PIROLOGICO	PUNTEGGIO
abietetto submontano			20	0
faggeta altimontana tipica	a polistico		20	0
faggeta montana tipica	esalpica		20	0
lariceto tipico		con cembro	20	0
pecceta subalpina tipica			20	0
piceo-faggeto mesofilo		con larice	20	0
faggeta montana tipica	mesalpica		21	0
pecceta dei suoli oligotrofici carbonatici			21	0
castagneto con ostria	a epimedio		22	0
castagneto con ostria	a epimedio	con rovere	22	0
faggeta montana con abete bianco	esalpica		22	0
pineta di pino silvestre mesalpica	a arctostafilo	endalpica	22	0
aceri-frassineto tipico			23	0
faggeta submontana mesofila			23	0
pecceta dei suoli xerici silicatici			23	0
aceri-frassineto con carpino nero		con faggio	24	0
aceri-frassineto con ontano bianco			24	0
castagneto con frassino			24	0
larici-cembreto	con ontano verde		24	0
pecceta subalpina tipica		con cembro	24	0
orno-lecceta		con pino nero	25	3,5
orno-lecceta (pineta su orno-lecceta)			25	3,5
pecceta montana xerica			25	3,5
castagneto dei substrati vulcanici			25	3,5
faggeta dei suoli oligocalcici			25	3,5
castagneto con ostria	a sambuco		26	3,5
querceto mesofilo di rovere	tipico		26	3,5
betuleto			26	3,5
castagneto dei substrati vulcanici		con faggio	27	3,5
castagneto dei suoli oligotrofici			27	3,5
mugheta microterma acidofila	tipica		27	3,5
piceo-faggeto termofilo			27	3,5
aceri-frassineto con carpino nero			27	3,5

¹⁰ Spetta al tecnico progettista interpretare le presenti tipologie anche alla luce degli eventuali aggiornamenti nomenclaturali sopraggiunti.

castagneto con ostria	a vinca		27	3,5
faggeta altimontana dei suoli decalcificati			28	3,5
mugheta microterma acidofila	a empetro		28	3,5
pecceta dei suoli oligotrofici carbonatici		xerica	28	3,5
aceri-tiglieto con carpino nero			28	3,5
querceto mesofilo di rovere	con tiglio		28	3,5
carpineto con ostria			29	3,5
mugheta microterma basifila			29	3,5
pineta di pino silvestre mesalpica	con abete rosso		30	3,5
faggeta pioniera			30	3,5
faggeta submontana con ostria		con carpino bianco	31	5,5
faggeta submontana con ostria		con tiglio	31	5,5
ostrieti primitivi	di forra		31	5,5
ostrio-querceto	a scotano	con roverella	31	5,5
pineta di pino silvestre mesalpica	a molinia		31	5,5
mugheta a sfagni			31	5,5
corileto			32	5,5
mugheta montana	suboceanica		32	5,5
mugheta montana	subcontinentale		32	5,5
pineta di pino silvestre endalpica			32	5,5
orno-ostrieto	con carpino bianco		32	5,5
orno-ostrieto	con tiglio		32	5,5
pineta di pino silvestre mesalpica	a arctostafilo		32	5,5
faggeta submontana con ostria			33	5,5
faggeta submontana con ostria		con tasso	33	5,5
faggeta submontana tipica			33	5,5
ostrieti primitivi	di rupe		33	5,5
pecceta su orno-ostr. o su ostrio-querc.			33	5,5
ostrio-querceto	tipico		33	5,5
pineta di pino silvestre esalpica	con pino nero		34	5,5
orno-ostrieto	con leccio		35	5,5
orno-ostrieto	tipico		35	5,5
ostrio-querceto	a scotano		35	5,5
ostrio-querceto	a scotano	con cerro	35	5,5
pineta di pino silvestre esalpica	tipica		36	5,5
pineta su orno-ostr. o su ostrio-querc.			36	5,5
querceto di roverella con elem. medit.			36	5,5
mugheta termofila			37	5,5
ostrio-querceto	a scotano	a terebinto	37	5,5
pseudomacchia			37	5,5

Allegato tecnico 2-Influenza attribuita alle diverse specie sulla probabilità di sviluppo dell'incendio tratta dal Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

Influenza sulla probabilità di sviluppo	Specie
alta	abete rosso, pini, roverella, leccio
media	larice, carpino nero, castagno, rovere, orniello, faggio
bassa	abete bianco, carpino bianco, frassino maggiore, acero di monte, farnia

**MISURA/SOTTOMISURA : 226 - RICOSTITUZIONE POTENZIALE FORESTALE E
INTERVENTI PREVENTIVI
AZIONE 2 - Interventi preventivi**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

Gli incendi boschivi costituiscono un grave elemento di perturbazione dell'equilibrio del territorio. Il dissesto idrogeologico se non efficacemente controllato può causare gravi danni sia alle infrastrutture che alle formazioni forestali esistenti nelle aree collinari e montane e minacciare l'incolumità delle popolazioni residenti. In tali casi risulta di fondamentale importanza intervenire il più rapidamente possibile per evitare che il fenomeno possa allargarsi assumendo dimensioni incontrollabili, ripristinando il territorio interessato dal dissesto, o facendo opera di prevenzione.

L'attività di prevenzione dai fenomeni di degrado delle foreste, inoltre, è richiamata nelle normative comunitaria, nazionale e regionale quale forma di intervento prioritario al fine di massimizzare l'effetto anterosivo e di prevenzione dei fenomeni di piena, e la conseguente protezione idrogeologica universalmente riconosciuti a foreste in ottimale stato vegetativo rispetto ai boschi degradati che potrebbero essere causa indiretta o diretta di fenomeni di instabilità idrogeologica. Le finalità della misura, oltre ad attivare azione preventive di disastri naturali, è anche quella di assicurare la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato dai disastri medesimi.

1.2. - Obiettivi:

Gli obiettivi generali concernono il miglioramento dell'ambiente e delle zone di campagna la conservazione del paesaggio agricolo e forestale, il contrasto al cambiamento climatico e la tutela del territorio così come indicato negli orientamenti strategici comunitari.

La Misura, in particolare si prefigge i seguenti obiettivi specifici connessi alla prevenzione degli incendi boschivi:

- A. attuazione di idonei interventi preventivi degli incendi boschivi
- B. miglioramento dell'assetto ecologico di aree soggette a rischio di incendio
- C. prevenire fenomeni di degrado connessi ai fenomeni di dissesto idrogeologico.

Visti i suddetti obiettivi, connessi alla salvaguardia e tutela del territorio, le operazioni finanziante nell'ambito della presente azione sono da considerarsi di pubblico interesse.

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.2

2 SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, persone giuridiche di diritto pubblico, singole o associate, proprietari di boschi, Imprese forestali, singole o associate, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, Regione Veneto e altri Enti regionali, Enti gestori del demanio statale, Consorzi di bonifica e Comunità Montane e che abbiano la disponibilità dei terreni sui quali effettuare gli interventi.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se:

- a) conduce le superfici oggetto dell'intervento al momento della presentazione della domanda;
- b) ha diritto a condurre le superfici oggetto dell'intervento per un periodo di almeno 7 anni a partire dalla presentazione della domanda.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento, firmato dal proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. - Interventi/Impegni

Per quanto attiene alla realizzazione di interventi connessi alla prevenzione degli incendi sono ammessi a contributo i seguenti interventi:

A) Creazione e manutenzione straordinaria di infrastrutture di protezione e miglioramenti finalizzati all'antincendio boschivo:

1. il miglioramento e la pulizia dei boschi degradati e/o suscettibili al rischio di incendio boschivo:
 - a) ripuliture della vegetazione arbustiva e taglio piante arboree secche o deperienti
 - b) spalcatore e/o asportazione di parti di piante secche o deperienti sulle piante di conifere di specie ad alta influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio¹¹;
 - c) nei popolamenti in cui vi è una presenza (almeno il 10 %) di specie arboree ad alta influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio, esecuzione di sfolli, diradamenti e, ove necessario, avviamenti all'altofusto, tendenti a eliminare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, le conifere ad alta influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e a favorire le latifoglie autoctone;
 - d) diversificazione della vegetazione arborea nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, tramite il reimpianto di fasce di latifoglie autoctone a bassa influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio al fine di interromperne la continuità;
 - e) interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti (taglio asportazione piante morte e deperienti e sostituzione di conifere ad alta influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio con latifoglie autoctone a minore influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio);
 - f) trattamento della biomassa risultante dagli interventi ai punti precedenti, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi;
2. la viabilità in territorio silvo-pastorale finalizzate alla attività di prevenzione degli incendi;
3. i punti di rifornimento idrico;
4. le fasce tagliafuoco;
5. le piazzole di atterraggio per elicotteri antincendi boschivi;
6. l'adeguamento delle strutture logistiche di supporto alle attività di antincendio boschivo;
7. l'installazione o miglioramento di infrastrutture permanenti per il monitoraggio degli incendi boschivi ed attrezzature di comunicazione ed allarme;

¹¹ Nell'ambito della presente azione, al fine di individuare le specie forestali a bassa, media, alta influenza sulla probabilità di sviluppo dell'incendio si faccia riferimento alla tabella di cui al successivo punto 7 – Allegato tecnico 2

Le modalità operative nella realizzazione degli interventi saranno conformi ai criteri individuati nel Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

Il piano è consultabile sul BURV Supplemento al n. 74 del 27 agosto 1999 oppure sul seguente sito Internet:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Foreste/Antincendi+Boschivi/Normativa+di+riferimento.htm>

B) Altre misure specifiche di prevenzione di eventi idrogeologici connessi a possibili disastri naturali quali:

1. il miglioramento e la pulizia dei boschi degradati;
2. interventi di sistemazione idraulico-forestale anche con tecniche di ingegneria naturalistica
3. adeguamento e manutenzione straordinaria delle opere e degli interventi sistematori esistenti.

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per gli interventi di cui al punto 3.1.1, ivi compreso l'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzo agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009, e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzo è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguardano le foreste classificate ad alto e medio rischio d'incendio dai piani di protezione delle foreste (Reg. 1698/05 -art. 48, comma 2) ovvero ricadenti nei Comuni ricompresi nelle aree assoggettate al Piano di Protezione dei boschi dagli incendi come individuati nell'Appendice 1 del Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

Gli interventi di prevenzione degli incendi saranno ammessi a contributo solo se interesseranno o serviranno prevalentemente tipologie forestali con "potenziale pirologico" uguale o superiore a 20 come desumibile dall'Allegato tecnico 1 "Tabella dei potenziali pirologici per le tipologie forestali" tratta dal citato Piano di Protezione dei boschi dagli incendi.

Con riferimento all'intervento A) 2 la costruzione di strade silvo-pastorali a finalità antincendio è ammessa solo nei casi in cui il tracciato è prevalentemente¹² interno a boschi edificati da tipologie forestali con potenziale pirologico superiore a 25 come riportato nella tabella al punto 7 "Allegati tecnici". La manutenzione straordinaria della viabilità silvo-pastorale di cui allo stesso punto è invece ammessa nei tracciati prevalentemente interni a boschi edificati da tipologie forestali con potenziale pirologico maggiore o uguale a 20 come riportato nella tabella al punto 7 "Allegati tecnici".

¹² il tracciato deve avere una percorrenza interna al bosco maggiore del 50% della sua lunghezza totale.

Per quanto attiene agli interventi di prevenzione di eventi idrogeologici questi potranno interessare solo i terreni soggetti a vincolo idrogeologico oppure i boschi classificati come protettivi dai piani di assestamento o riassetto forestale. Sono ammissibili interventi anche in boschi non pianificati purchè classificabili come protettivi da una apposita relazione del tecnico (es. boschi interessati da potenziale rischio di valanghe come definito dalla specifica cartografia sul rischio probabile di valanghe o ubicati in aree di intervento con pendenza media superiore o uguale al 50 % corrispondente ad una inclinazione media di 26,57°).

Sono inoltre ammessi interventi anche in tutti i boschi di cui all'art. 16 della LR 52/78.

Vista poi la tipologia degli interventi di cui ai punti B.2 e B.3 del par 3.1.1 (interventi in alveo) gli stessi possono essere realizzati anche in zone non boscate purchè situate in ambito forestale ovvero in zone limitrofe al bosco. Nell'ambito della presente misura sono da considerarsi "limitrofe al bosco" tutte le aree situate ad una distanza non superiore a 300 metri dalla superficie boscata di riferimento.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

Sono esclusi tutti gli interventi legati a potenziali danni al bosco di chiara origine biotica.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

E' fatto obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui alla DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessario.

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto di taglio, qualora richiesto, deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Gli interventi devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

L'ammissibilità a finanziamento verrà valutata in base alla relazione del tecnico che dimostri, anche con riferimento alle informazioni derivanti dalla Carta Forestale Regionale e dal grado di rischio connesso con la localizzazione del sito proposto, l'assoluta necessità di esecuzione dell'intervento preventivo.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Le superfici oggetto di intervento non potranno comunque essere distolte, tranne i casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

Nei terreni oggetto di intervento sono ammessi ulteriori interventi selvicolturali successivi purchè ve ne sia la necessità e non ne venga alterata la destinazione d'uso e la funzione preminente.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 2.500.000 euro

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto è fissato nella misura massima del 100 % della spesa ammessa.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa minima ammissibile è di 10.000 € e quella massima ammissibile non deve superare i 100.000 €.

Nel caso degli interventi selvicolturali il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 7.500 € (IVA esclusa). La superficie minima di intervento è pari ad 1,34 Ha.

Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.

Qualora se ne configurino le condizioni qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "de minimis" (CE) n. 1998/2006. L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell'Aiuto n° 5744 del 14/04/2011

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	Interventi inseriti in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m	2
	tra 1000 e 300 m (vedi nota 2)	1
Svantaggi orografici	Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
	<ul style="list-style-type: none"> • dal 26 % al 46% • oltre il 46 % 	3 5
(Allegato C alla DGR 167/2010)		
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale a favore della biodiversità	Interventi di conversione da ceduo a fustaia ove sussistano i presupposti selvicolturali.	2,5
Criteri gestionali legati al	Essere in possesso di un certificato di Gestione	4,5

contenimento degli impatti ambientali	Forestale Sostenibile secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	
Tipologia di riferimento	Interventi realizzati in popolamenti artificiali di conifere o in aceri-frassineti di neoformazione (vedi nota 4).	1
Pericolo di incendi limitatamente agli interventi connessi alla prevenzione degli incendi	Per tipologia di riferimento secondo la tabella di cui al punto 7 "Allegati tecnici": Potenziale pirologico inferiore a 25	0
	Potenziale pirologico uguale o superiore a 25 e inferiore o uguale a 30	3,5
	Potenziale pirologico superiore a 30	5,5
	(vedi nota 5)	

Ai fini della attribuzione del punteggio relativo agli "Svantaggi orografici" si faccia riferimento alla tabella di cui all'Allegato C della deliberazione n. 167/2010.

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, la cui minuta sia agli atti della Struttura forestale competente. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute per il collaudo del piano.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collocano in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

Nota 5. Per l'attribuzione del punteggio viene considerata la tipologia prevalente in termini di superficie.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Precedenza alla spesa ammessa più elevata

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione della domanda

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto qualora necessario;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica.
5. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2;
6. per gli enti pubblici, le associazioni o consorzi di proprietari privati di foreste, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
7. per i consorzi o le associazioni l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
8. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 2.2
9. progetto di taglio, qualora necessario, regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
10. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessario;
12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.
13. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa, qualora pertinenti;
14. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e 54 delle PMPF, qualora pertinenti.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 14, se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 9 al n. 14, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 e dal Manuale delle procedure di AVEPA;

3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
5. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico di esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7 Allegati tecnici

Allegato tecnico 1 - Tabella dei potenziali pirologici tratta dal Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.¹³

TIPO	SOTTOTIPO	VARIANTE	POTENZIALE PIROLOGICO	PUNTEGGIO
abietetto submontano			20	0
faggeta altimontana tipica	a polistico		20	0
faggeta montana tipica	esalpica		20	0
lariceto tipico		con cembro	20	0
pecceta subalpina tipica			20	0
piceo-faggeto mesofilo		con larice	20	0
faggeta montana tipica	mesalpica		21	0
pecceta dei suoli oligotrofici carbonatici			21	0
castagneto con ostria	a epimedio		22	0
castagneto con ostria	a epimedio	con rovere	22	0
faggeta montana con abete bianco	esalpica		22	0
pineta di pino silvestre mesalpica	a arctostafilo	endalpica	22	0
aceri-frassineto tipico			23	0
faggeta submontana mesofila			23	0
pecceta dei suoli xerici silicatici			23	0
aceri-frassineto con carpino nero		con faggio	24	0
aceri-frassineto con ontano bianco			24	0
castagneto con frassino			24	0
larici-cembreto	con ontano verde		24	0
pecceta subalpina tipica		con cembro	24	0
orno-lecceta		con pino nero	25	3,5
orno-lecceta (pineta su orno-lecceta)			25	3,5
pecceta montana xerica			25	3,5
castagneto dei substrati vulcanici			25	3,5
faggeta dei suoli oligocalcici			25	3,5
castagneto con ostria	a sambuco		26	3,5
querceto mesofilo di rovere	tipico		26	3,5
betuleto			26	3,5
castagneto dei substrati vulcanici		con faggio	27	3,5

¹³ Spetta al tecnico progettista interpretare le presenti tipologie anche alla luce degli eventuali aggiornamenti nomenclaturali sopraggiunti.

castagneto dei suoli oligotrofici			27	3,5
mugheta microterma acidofila	tipica		27	3,5
piceo-faggeto termofilo			27	3,5
aceri-frassineto con carpino nero			27	3,5
castagneto con ostria	a vinca		27	3,5
faggeta altimontana dei suoli decalcificati			28	3,5
mugheta microterma acidofila	a empetro		28	3,5
pecceta dei suoli oligotrofici carbonatici		xerica	28	3,5
aceri-tiglieto con carpino nero			28	3,5
querceto mesofilo di rovere	con tiglio		28	3,5
carpineto con ostria			29	3,5
mugheta microterma basifila			29	3,5
pineta di pino silvestre mesalpica	con abete rosso		30	3,5
faggeta pioniera			30	3,5
faggeta submontana con ostria		con carpino bianco	31	5,5
faggeta submontana con ostria		con tiglio	31	5,5
ostrieti primitivi	di forra		31	5,5
ostrio-querceto	a scotano	con roverella	31	5,5
pineta di pino silvestre mesalpica	a molinia		31	5,5
mugheta a sfagni			31	5,5
corileto			32	5,5
mugheta montana	suboceanica		32	5,5
mugheta montana	subcontinentale		32	5,5
pineta di pino silvestre endalpica			32	5,5
orno-ostrieto	con carpino bianco		32	5,5
orno-ostrieto	con tiglio		32	5,5
pineta di pino silvestre mesalpica	a arctostafilo		32	5,5
faggeta submontana con ostria			33	5,5
faggeta submontana con ostria		con tasso	33	5,5
faggeta submontana tipica			33	5,5
ostrieti primitivi	di rupe		33	5,5
pecceta su orno-ostr. o su ostrio-querc.			33	5,5
ostrio-querceto	tipico		33	5,5
pineta di pino silvestre esalpica	con pino nero		34	5,5
orno-ostrieto	con leccio		35	5,5
orno-ostrieto	tipico		35	5,5
ostrio-querceto	a scotano		35	5,5
ostrio-querceto	a scotano	con cerro	35	5,5
pineta di pino silvestre esalpica	tipica		36	5,5
pineta su orno-ostr. o su ostrio-querc.			36	5,5
querceto di roverella con elem. medit.			36	5,5
mugheta termofila			37	5,5
ostrio-querceto	a scotano	a terebinto	37	5,5
pseudomacchia			37	5,5

Allegato tecnico 2-Influenza attribuita alle diverse specie sulla probabilità di sviluppo dell'incendio tratta dal Piano Regionale Antincendi Boschivi (L.R. 24 gennaio 1992, n. 6, articolo 2) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 30 giugno 1999, n. 43.

Influenza sulla probabilità di sviluppo	Specie
alta	abete rosso, pini, roverella, leccio
media	larice, carpino nero, castagno, rovere, orniello, faggio
bassa	abete bianco, carpino bianco, frassino maggiore, acero di monte, farnia

MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

AZIONE : 1 - Miglioramenti paesaggistico-ambientali.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

La misura mira a sostenere la realizzazione di interventi a finalità ambientali e paesaggistiche, atti a garantire nel complesso la manutenzione del territorio, al fine di migliorarne l'accesso e la fruibilità in termini ambientali e socio-culturali. Tali investimenti rappresentano generalmente un costo netto per i proprietari, senza fornire alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltando il loro importante ruolo sociale.

1.2. - Obiettivi:

Obiettivo prioritario della misura è quello di garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali regionali.

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.3.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti richiedenti

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste o associazioni di proprietari pubblici di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste o consorzi di proprietari pubblici di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari.;
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale;
- j) Altri soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l'intervento e disponibilità dei terreni.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione

(affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione, oppure sia titolare delle competenze tecniche necessarie e abbia allo stesso tempo, la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'intervento.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento, firmato dal proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi /Impegni previsti

- a) Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri, itinerari e percorsi didattico-educativi, comprese le aree di pertinenza per informazione e osservazione. E' previsto l'acquisto di attrezzature fisse (cartellonistica e segnaletica) e la costruzione di strutture destinate all'osservazione ed allo studio della flora e della fauna selvatiche nel loro ambiente naturale e non in regime di cattività;
- b) Realizzazione, ripristino e manutenzione della confinazione, di recinzioni, staccionate rustiche che delimitano le riserve di interesse naturalistico o altre aree forestali soggette a particolari forme di protezione;
- c) Creazione e manutenzione straordinaria di giardini botanici a fini didattici e ambientali situati in zone forestali o limitrofe al bosco purchè realizzati in un chiaro contesto silvicolo;
- d) Operazioni straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi monumentali con particolare valenza ambientale situati in zone forestali o limitrofe al bosco, compresi gli interventi di dendrochirurgia, interventi selvicolturali nell'area di pertinenza e recinzione della medesima.
- e) Realizzazione di siepi perimetrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo

3.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzo agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzo è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale solo nel caso di beneficiari privati. In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Terzo+Bando+Generale+2009.htm>

dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzi regionali. Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorzio può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

Nel caso di sentieri, itinerari e percorsi vale il criterio della prevalenza della percorrenza in bosco. Si ritengono, pertanto, non ammissibili interventi prevalentemente fuori foresta (percorrenza fuori foresta maggiore del 50% della lunghezza).

3.3 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 14 della L.R. 52/78. Ai fini della realizzazione dell'intervento e) del punto 3.1 si applica la definizione di foresta di cui all'art. 30 del REG (CE) 1974/06.

Con riferimento agli interventi delle lettere c) e d) di cui al precedente punto 3.1 sono da considerarsi "limitrofe al bosco" tutte le aree situate ad una distanza non superiore a 300 metri dalla superficie boscata di riferimento.

Con riferimento agli interventi della lettera d) di cui al precedente punto 3.1 nell'ambito della presente azione sono considerati alberi monumentali:

- a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
- b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03. Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

Con riferimento all'intervento e) "Realizzazione di siepi perimetrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo":

- 1) l'intervento deve avvenire limitatamente in territori comunali di pianura e collina della Regione del Veneto (def. ISTAT);
- 2) è ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture lineari arboree e/o arbustive monofilari costituite da una larghezza compresa tra 1 e 2 metri in relazione alla specie da utilizzare ai fini dell'impianto;
- 3) dovranno essere assicurate le seguenti distanze d'impianto:
 - distanza tra due soggetti arbustivi successivi sulla fila compresa tra 0,5 e 2 metri;
 - distanza tra due soggetti arborei, sulla fila, compresa tra 4 e 8 metri;
- 4) ai fini dell'impianto devono essere utilizzate le specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Primo+Bando+Generale+2008.htm>

3.4 Durata degli impegni / Vincoli

Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 1.700.000,00 €.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa considerata ammissibile varia da un minimo di 8.000,00 € ad un massimo di 100.000,00 € .

Qualora se ne configurino le condizioni qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006. L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell'Aiuto n° 5745 del 14/04/2011.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per la realizzazione degli interventi è fissata a ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO PRIORITÀ'	DI	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate		1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Zone Rete Natura 2000		2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	5
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)		3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	5
Aree a riposo selvicolturale o riserva forestale		4) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.	3,5
Svantaggi altitudinali		5) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
		tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici		6) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46%	3
		- oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	5
Svantaggi orografici		6) Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali		7) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo		8) Appartenenza del richiedente ad associazioni o consorzi di proprietari.	1
Approccio associativo		9) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di frammentazione della proprietà		10) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4): maggiore del 60%	3
		maggiore del 40% (Allegato C alla DGR 167/2010)	1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel

motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO PREFERENZA	DI	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune		Indice di boscosità:	
		a) superiore al 70 %	Preferenza alta
		b) superiore al 40 e fino al 70%	Preferenza media
		c) fino al 40%	Preferenza bassa

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, il beneficiario dovrà allegare alla domanda e al progetto, redatto da un tecnico qualificato, la cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento. La cartografia deve essere georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto ad esclusione della priorità relativa alla certificazione della Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati),

documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale agroforestale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;

5. cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto;
6. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2 del bando;
7. nei casi in cui le Comunità Montane presentino domanda per conto dei Comuni, delega/convenzione di cui al punto 2.2 del bando;
8. per i soggetti pubblici e le associazioni o i consorzi di proprietari, ivi compreso le Regole provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e. 54 delle PMPF qualora pertinenti;
13. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
14. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 9 al n. 14 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 9 al n. 14, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione indicata negli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;
- solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico di esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

MISURA/SOTTOMISURA : 227- INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

AZIONE : 2 - Mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle foreste

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

La misura mira a sostenere la realizzazione di interventi selvicolturali a finalità ambientali in grado di favorire la conversione dei boschi con prevalente funzione protettiva e ambientale a tipi forestali più resistenti agli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Le operazioni selvicolturali effettuate nell'ambito della presente azione consentono un miglior adattamento fisiologico delle piante agli eventi climatici estremi (forti venti, eccessivo carico da neve) in quanto determinano il maggiore sviluppo dell'apparato radicale e dell'incremento diametrico con conseguente diminuzione del rapporto di snellezza (altezza/diametro) e maggiore stabilità meccanica dell'albero. Inoltre gli stessi, aumentano la polistratificazione del popolamento (passaggi da struttura monoplana a biplana/multiplana) e la relativa resistenza collettiva del bosco agli schianti da vento.

1.2. - Obiettivi:

Le operazioni selvicolturali promosse dall'azione mirano ad aumentare la resistenza dei boschi agli stress abiotici generati dai cambiamenti climatici e consentirne il miglioramento della relativa stabilità ecologica ovvero il potenziamento della stabilità meccanica individuale e del popolamento (riduzione della suscettività a schianti/stroncamenti da neve o vento).

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.3

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti richiedenti

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste o associazioni di proprietari pubblici di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste o consorzi di proprietari pubblici di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari;
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale;
- j) Altri soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l'intervento e disponibilità dei terreni.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione, oppure sia titolare delle competenze tecniche necessarie e abbia allo stesso tempo, la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'intervento

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento, firmato dal proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA..

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi /Impegni previsti

- a) Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati;
- b) Sfolli in giovani impianti;
- c) Diradamenti in fustaie a densità colma;
- d) Disetaneizzazione di fustaie coetanee;
- e) Riceppatura nei boschi cedui degradati

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, sia le operazioni ad essi collegate e necessarie alla corretta esecuzione degli interventi.

3.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.

La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod. nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3. Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selviculturale solo nel caso di beneficiari privati. In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Terzo+Bando+Generale+2009.htm>

dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzari regionali. Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.3 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78. La misura non si applica ai boschi pianificati le cui particelle forestali sono state individuate come a prevalente funzione produttiva.

Con riferimento all'**intervento a)** "*Avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati*" il soprassuolo oggetto dell'intervento deve avere i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi:

- età superiore a 2 volte il turno minimo (2t) previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in relazione al tipo di specie (art. 44)
- presenza di condizioni stazionali, tipologiche e di un numero di matricine idoneo a garantire lo sviluppo della fustaia. Con il suddetto intervento di avviamento ad alto fusto è fatto obbligo di rilasciare un numero di matricine o di allievi pari a 750 - 1200 soggetti ad ettaro a seconda della fertilità stazionale.

Con riferimento all'**intervento b)** "*Sfolli in giovani impianti*" l'intervento di sfollo deve essere effettuato in modo da:

- contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate;
- favorire le piante forestali autoctone;
- favorire lo sviluppo delle piante residue;
- favorire la biodiversità;
- favorire l'evoluzione verso formazioni stabili.

L'intervento è ammissibile in impianti di imboscamento a densità colma e di età compresa tra i 10 e i 25 anni e dovrà compiersi in modo che le chiome delle piante che rimangono a dotazione del bosco restino a contatto fra loro (art. 37 delle PMPF).

Con riferimento all'**intervento c)** "*Diradamenti in fustaie a densità colma*" gli interventi di diradamento devono essere eseguiti in soprassuoli, a densità colma, di età uguale o superiore a 30 anni; per le fustaie di specie a rapido accrescimento, l'età minima viene ridotta a 10 anni. L'utilizzazione dovrà interessare le piante dominate, le piante danneggiate o in condizioni in evidente deperimento, in modo comunque da evitare vuoti nella copertura delle chiome (art. 38 PMPF). Nel caso di boschi a prevalenza di conifere, con i diradamenti dovranno essere favorite, se presenti, le latifoglie autoctone. Nel caso di boschi di latifoglie il taglio dovrà essere eseguito nell'ottica di ottenere un bosco misto.

Con riferimento all'**intervento d)** "*Disetaneizzazione di fustaie coetanee*": sono compresi gli interventi di taglio di tipo selettivo eseguiti a carico di fustaie coetanee di età uguale o superiore a 40 anni. Gli interventi devono essere finalizzati alla differenziazione della struttura verticale del soprassuolo rilasciando preferibilmente le piante di grosso diametro e favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale e la mescolanza delle specie autoctoni presenti.

Con riferimento all'**intervento e)** "*Riceppatura nei boschi cedui degradati*", il taglio dei polloni e delle ceppaie deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare in prossimità del colletto (art. 6 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i novanta giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Per gli interventi a), c) d) il suddetto tecnico dovrà redigere un progetto di taglio che deve essere approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della presentazione della domanda di aiuto, deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evince l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto di specie arboree ed arbustive o dell'uso di materiale vegetale in genere valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

3.4 Durata degli impegni / Vincoli

Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 700.000,00 € .

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa considerata ammissibile varia da un minimo di 8.000,00 € ad un massimo di 100.000,00 € .

In qualsiasi caso, il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 7.500,00 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,1 Ha. Il suddetto massimale di 7.500,00 €/ha non è comprensivo di IVA.

Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.

Qualora se ne configurino le condizioni qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006. L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell'Aiuto n° 5745 del 14/04/2011.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per la realizzazione degli interventi è fissata a ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO PRIORITÀ'	DI	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate		1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Zone Rete Natura 2000		2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	5
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)		3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	5
Aree a riposo selvicolturale o riserva forestale		4) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.	3,5
Svantaggi altitudinali		Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
		tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici		Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
		- dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	3 5
Svantaggi orografici		Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	3,5
Criteria gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali		Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi	4,5

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto ad esclusione della priorità relativa alla certificazione della Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati), documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;
5. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2;
6. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 2.2 del bando;
7. cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto;
8. per i soggetti pubblici e le associazioni o i consorzi di proprietari, ivi compreso le Regole provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
10. con riferimento agli interventi a), c), d) progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
11. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91;
12. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 12 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 10 al n. 12, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione indicata negli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;
- solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico di esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

MISURA/SOTTOMISURA : 227 - INVESTIMENTI FORESTALI NON PRODUTTIVI

AZIONE : 3 – Conservazione e incremento della biodiversità

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale:

L'azione mira a sostenere la realizzazione di interventi a finalità ambientali e paesaggistiche, atti a garantire nel complesso la protezione e la valorizzazione del territorio forestale. Tali investimenti rappresentano generalmente un costo netto per i proprietari, senza fornire alcun tipo di reddito, ma sono indispensabili per limitare il progressivo abbandono delle aree rurali e marginali, risaltando il loro importante ruolo sociale. In particolare si promuovono interventi di realizzazione e ripristino di biotopi forestali al fine di conservare e incrementare le specie animali e vegetali autoctone all'interno dei soprassuoli forestali regionali.

1.2. - Obiettivi:

Le operazioni selvicolturali e di altro tipo promosse dall'azione mirano a tutelare e valorizzare i boschi attraverso la realizzazione e/o il ripristino di biotopi forestali in grado di aumentare la biodiversità presente e la complessità dell'ecosistema forestale.

1.3. - Ambito territoriale

La misura è applicabile a tutto il territorio regionale limitatamente alle zone forestali come definite al punto 3.3.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti richiedenti

Il sostegno agli investimenti viene concesso a soggetti pubblici e privati anche non proprietari dei boschi, ma titolari delle competenze loro attribuite, quali:

- a) Proprietari privati di foreste;
- b) Associazioni di proprietari privati di foreste o associazioni di proprietari pubblici di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- c) Consorzi di proprietari privati di foreste o consorzi di proprietari pubblici di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- d) Comuni e Comunità Montane;
- e) Veneto Agricoltura;
- f) Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
- g) Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento;
- h) Regole e Comunioni famigliari;
- i) Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale;
- j) Altri soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l'intervento e disponibilità dei terreni.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o alla esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione

(affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione, oppure sia titolare delle competenze tecniche necessarie e abbia allo stesso tempo, la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'intervento.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione o conduzione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento, firmato dal proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Le Comunità Montane che presentano domanda per conto dei Comuni devono essere in possesso di un documento delega/convenzione stipulato tra i due Enti. In tale documento deve essere espressamente dichiarata l'assunzione da parte della Comunità Montana beneficiaria di tutti i vincoli e gli impegni connessi alle operazioni effettuate come definito nelle procedure generali e nelle disposizioni specifiche del bando.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

- a) *Ricostituzione di aree aperte all'interno del bosco al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità (creazione di spazi ecotonali).* In particolare:

a.1 - Taglio della vegetazione arbustiva mediante sfolli e decespugliamenti in aree aperte ma all'interno di complessi boscati (radure);

a.2 – Interventi selvicolturali con tagli a raso su piccole buche in radure che hanno subito una ricolonizzazione forestale;

- b) *Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti torbiere all'interno delle superfici forestali:*

b.1 - realizzazione di sbarramenti idrici e/o creazione di buche sul terreno per agevolare il deflusso ipodermico finalizzati alla creazione di stagni, laghetti, torbiere;

b.2 – piantagione di specie erbacee acquatiche, arboree e arbustive autoctone o comunque ecologicamente coerenti con il biotopo realizzato;

b.3 – asportazione del fango e creazione di isole e zone affioranti in specchi d'acqua e torbiere.

- c) *Rinaturalizzazione delle fustaie e dei cedui (es: deconiferamento in zone collinari e di pianura, eliminazione abete rosso nei cedui in zone montane):* interventi selvicolturali finalizzati a sostituire le conifere favorendo la successione naturale con specie di latifoglie autoctone, consentire l'autoperpetuazione dei boschi di latifoglie di particolare pregio (es: quercocarpineti, rovereti), indirizzare il popolamento verso una maggiore complessità compositiva e strutturale di più elevato valore ambientale;

c.1 – diradamenti del piano dominante in fustaie artificiali di conifere finalizzati alla progressiva riduzione della densità del popolamento laddove la stazione sia ecologicamente idonea per la successione naturale ovvero vi sia presenza di rinnovazione naturale di latifoglie;

c.2 - diradamento del piano dominato in soprassuoli interessati dalla presenza di specie non autoctone e comunque non ecologicamente coerenti con la stazione oggetto dell'intervento;

c.3 - interventi selvicolturali in cedui finalizzati all'eliminazione delle conifere (es: taglio dell'abete rosso nei cedui di faggio)

3.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi. La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 e succ. mod nei limiti stabiliti al successivo punto 4.3.

Il suddetto prezzario è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/PSR+2007+-+2013/Prezzari.htm>

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente all'esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale solo nel caso di beneficiari privati. In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 reperibile al seguente indirizzo web:

<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Terzo+Bando+Generale+2009.htm>

dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base dei prezzari regionali. Nel caso il beneficiario sia rappresentato da un consorzio di natura associativa di proprietari privati, il singolo consorziato può esibire prestazioni volontarie limitatamente all'area di pertinenza interessata dall'investimento.

3.3 - Limiti e condizioni

Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 o quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78. La misura non si applica ai boschi pianificati le cui particelle forestali sono state individuate come a prevalente funzione produttiva.

a) *“Ricostituzione di aree aperte all'interno del bosco al fine di aumentare la variabilità spaziale e la biodiversità”*: l'intervento si applica ai soli boschi pianificati¹⁴ con piani di riassetto o riordino forestale; le superfici oggetto dell'intervento devono aver subito una recente ricolonizzazione ad opera del bosco (inferiore a 50 anni) documentabile da foto aeree o deducibili dai relativi piani di riordino/riassetto forestale:

- con riferimento all'**intervento a.1)** le radure devono avere una superficie accorpata inferiore a 2000 m² e presentare una copertura arbustiva di qualunque intensità posta all'interno di boschi;

¹⁴ Possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno state consegnate le minute del piano per il collaudo.

- con riferimento all'**intervento a.2)** la superficie oggetto dell'intervento deve essere pari o inferiore a 1000 m² e deve ospitare soggetti arborei di età inferiore ai 50 anni. Tali interventi sono da considerarsi a tutti gli effetti, ai sensi della DGR 3956/07 e dell'art. 23 LR 52/78, tagli colturali poiché finalizzati al mantenimento/incremento di biotopi forestali.

L'esecuzione dell'intervento deve essere supportata da progetto di taglio che deve essere approvato dal Servizi Forestali Regionali (SFR) competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

b) “Realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti torbiere all'interno delle superfici forestali”: la superficie di intervento deve essere inferiore a 2000 m²¹⁵; le opere realizzate non possono essere utilizzate per la captazione di acqua a scopi civili e/o produttivi irrigui;

c) “Rinaturalizzazione delle fustaie e dei cedui (es: deconiferamento in zone collinari e di pianura, eliminazione abete rosso nei cedui in zone montane”: l'esecuzione dell'intervento deve essere supportata da progetto di taglio che deve essere approvato dal Servizio Forestale Regionale (SFR) competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78. Al momento della domanda deve essere esibita la copia del progetto di taglio da cui si evinca l'avvenuta trasmissione del medesimo al SFR competente per la relativa approvazione.

Nel caso di interventi eseguiti nei boschi cedui finalizzati al loro miglioramento ecologico, ovvero all'incremento della biodiversità, e quindi non ascrivibili ad utilizzazioni commerciali vere e proprie, ferma restando la predisposizione di un progetto di taglio redatto essenzialmente su base planimetrica nel quale siano specificati i criteri di intervento, l'individuazione fisica delle piante da tagliare può avvenire anche successivamente e comunque prima del relativo abbattimento.

Ad eccezione degli interventi di cui al punto 3.1 intervento **a.1** “*Taglio della vegetazione arbustiva mediante sfolli e decespugliamenti in aree aperte (radure)*” tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.

Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area, già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni. Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola “superficie di intervento”, ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.

Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto di specie arboree ed arbustive o dell'uso di materiale vegetale valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03.

Il suddetto provvedimento è consultabile al seguente indirizzo web: <http://www.regione.veneto.it/Economia/Economia+e+Sviluppo+Montano/Materiale+di+propagazione+forestale.htm>

¹⁵ Per fornire qualche termine di paragone si può dire che una superficie di 2000 m² viene raggiunta:

- da un cerchio di circa 25 m di raggio;
- da rettangoli con coppia di base e altezza come: 40 e 50 m, 35 e 57 m, 30 e 66 m, 25 e 80 m, 20 e 100 m;
- da triangoli con coppie di base e altezza come 40 e 100 m, 50 e 80 m, 60 e 67 m, 70 e 57 m.

Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".

Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod).

3.4 Durata degli impegni / Vincoli

Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando è pari a 700.000,00 € .

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85% della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa

La spesa considerata ammissibile varia da un minimo di 8.000,00 € ad un massimo di 100.000,00 € .

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale sulla base di quanto individuato nel prezzario forestale regionale.

In qualsiasi caso il limite massimo di spesa ammissibile ad ettaro viene stabilito in 7.500,00 € e pertanto la superficie minima di intervento sarà di 1,1 Ha. Il suddetto massimale di 7.500,00 €/ha non è comprensivo di IVA.

Data la natura colturale dell'operazione, dal costo totale dell'intervento non è necessario detrarre gli eventuali ricavi connessi al conferimento, franco strada, del materiale proveniente dal miglioramento boschivo.

Qualora se ne configurino le condizioni qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006. L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso, condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell'Aiuto n° 5745 del 14/04/2011.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

La data di scadenza per la realizzazione degli interventi è fissata a ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Sulle domande ritenute ammissibili, qualora si rendesse necessario in base alle risorse finanziarie disponibili, sarà redatta una graduatoria regionale basata sull'attribuzione dei seguenti punteggi e priorità di intervento:

ELEMENTO PRIORITÀ	DI	INDICATORE	PUNTI
Aree pianificate		1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	6
Zone Rete Natura 2000		2) Localizzazione dell'intervento per intero nella Rete "Natura 2000" comunque non inclusa in un Ente Parco.	5
Aree protette. (L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)		3) Localizzazione dell'intervento per intero nei Parchi nazionali, regionali (Rif. L. 6/12/1991 n. 394 - Art. 7, comma 1, lettera d)	5
Aree a riposo selvicolturale o riserva forestale		4) Interventi realizzati interamente in aree destinate esplicitamente a riserva forestale dai piani di assestamento forestale.	3,5
Svantaggi altitudinali		5) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m:	4
		tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	2
Svantaggi orografici		6) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento:	
		- dal 26 % al 46% - oltre il 46 % (Allegato C alla DGR 167/2010)	3 5
Svantaggi orografici		6) Interventi in zone classificate come montane ai sensi dell'All. 6 del PSR per il Veneto 2007-2013	3,5
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali		7) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	4,5
Approccio associativo		8) Appartenenza del richiedente ad associazioni o a consorzi di proprietari.	1
Approccio associativo		9) Associazioni o consorzi di proprietari o Regole	2
Indice di frammentazione della proprietà		10) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata (vedi nota 4):	
		maggiore del 60% maggiore del 40% (Allegato C alla DGR 167/2010)	3 1,2

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo.

Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Nei Comuni totalmente non montani l'indice di frammentazione ed il relativo punteggio si applicano ai soli casi in cui l'indice di boscosità sia superiore al 40%.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata con il seguente ordine:

ELEMENTO PREFERENZA	DI	INDICATORE	ORDINE
Indice di boscosità del comune		Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	Preferenza alta Preferenza media Preferenza bassa

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dagli indirizzi procedurali.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, il beneficiario dovrà allegare alla domanda e al progetto, redatto da un tecnico qualificato, la cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento. La cartografia deve essere georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto.

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto ad esclusione della priorità relativa alla certificazione della Gestione Forestale Sostenibile secondo gli standard PEFC;
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati), documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici. I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato

con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative;

5. cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto;
6. atto di assenso all'effettuazione dell'intervento nei casi di conduzione, contitolarità di proprietà o altro diritto reale come specificato al punto 2.2;
7. nei casi in cui le Comunità Montane presentano domanda per conto dei Comuni delega/convenzione di cui al punto 2.2 del bando;
8. per i soggetti pubblici e le associazioni o i consorzi di proprietari, ivi compreso le Regole provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione di cui al paragrafo 2.2 del bando.
10. con riferimento al solo intervento **a.2) e c)** progetto di taglio regolarmente approvato dal SFR competente ai sensi dell'art. 23 della LR 52/78, della DGR 1252/04 e della DGR 3173/06. Nel caso in cui il progetto di taglio risultasse ancora da approvare, copia del medesimo e la richiesta di approvazione inoltrata al SFR. Il progetto di taglio deve indicare in dettaglio la massa che verrà prelevata con l'intervento.
11. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
12. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 per il solo intervento b) del punto 3.1;
13. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e. 54 delle PMPF qualora pertinenti;
14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
15. solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 10 al n. 15 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

La mancata presentazione o la presentazione tardiva della documentazione prevista dai punti dal n. 10 al n. 15, ove necessaria, comporta la non ammissibilità della domanda.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, oltre alla documentazione indicata negli indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, la seguente documentazione:

- relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
- copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;

ALLEGATO A	Dgr n.	del	pag. 136/136	
-------------------	---------------	------------	--------------	--

- solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico di esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e succ. mod.